



Articolo 1

(Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Il titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 è sostituito dal seguente:

“TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

CAPO I Ambito di applicazione

Art.1 (Definizioni)

1. *Nel presente decreto legislativo:*

- a) *«Autorità di vigilanza europee» indica:*
 1. *«ABE»: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;*
 2. *«AEAP»: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;*
 3. *«AESFEM»: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;*
- b) *«CAP» indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;*
- c) *«Codice dei contratti pubblici» indica il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici;*
- d) *«Codice in materia di protezione dei dati personali» indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;*
- e) *«CONSOB» indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;*
- f) *«Comitato di sicurezza finanziaria» indica il Comitato di sicurezza finanziaria istituito, con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431 e disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa ed all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea;*
- g) *«Decreto relativo ai servizi di pagamento» indica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE;*
- i) *«DIA» indica la Direzione Investigativa Antimafia;*
- l) *«Direttiva» indica la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n.*



648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

- m) «FIU» indica le *Financial Intelligence Unit* di cui all'articolo 32 della Direttiva;
- n) «GAFI» indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale;
- o) «IVASS» indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
- p) «NSPV» indica il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;
- q) «OAM» indica l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziarie e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-undecies TUB;
- r) «OCF» indica l'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 1, comma 36, L. 28 dicembre 2015, n. 208;
- s) «Stato membro» indica lo Stato appartenente all'Unione europea;
- t) «Stato terzo» indica lo Stato non appartenente all'Unione europea;
- u) «TUB» indica il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- v) «TUF» indica il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- z) «TULPS» indica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- aa) «UIF» indica l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia.

2. Nel presente decreto s'intendono per:

- a) «**Amministrazioni e organismi interessati**»: gli enti preposti alla supervisione dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorità di vigilanza di settore, per tali intendendosi le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati e gli organismi preposti alla vigilanza sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, prescritti dalla pertinente normativa di settore. Per le esclusive finalità di cui al presente decreto rientrano nella definizione di amministrazione interessata il Ministero dell'economia e delle finanze quale autorità preposta alla sorveglianza dei revisori legali e delle società di revisione legale senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, il Ministero dello sviluppo economico quale autorità preposta alla sorveglianza delle società fiduciarie non iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 TUB e la Banca d'Italia nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS, limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8 del D.L. 25 settembre 2001 n. 350;
- b) «**attività criminosa**»: la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non colposo;
- c) «**Autorità competenti**»: il Ministero dell'economia e delle finanze, le Autorità di vigilanza di settore, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, la Direzione investigativa antimafia, la Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria;



- d) **«Autorità di vigilanza di settore»:** la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS in quanto autorità preposte alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e finanziari, dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime intermedio.
- e) **«banca di comodo»:** la banca o l'ente che svolge funzioni analoghe ad una banca che non ha una struttura organica e gestionale significativa nel paese in cui è stato costituito e autorizzato all'esercizio dell'attività né è parte di un gruppo finanziario soggetto a un'efficace vigilanza su base consolidata;
- f) **«beneficiario della prestazione assicurativa»:**
1. la persona fisica o l'entità diversa da una persona fisica che, sulla base della designazione effettuata dal contraente o dall'assicurato, ha diritto di percepire la prestazione assicurativa corrisposta dall'impresa di assicurazione,
 2. l'eventuale persona fisica o entità diversa da una persona fisica a favore della quale viene effettuato il pagamento su disposizione del beneficiario designato;
- g) **«cliente»:** il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico;
- h) **«conti correnti di corrispondenza e rapporti ad essi assimilabili»:** conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari e gli altri rapporti comunque denominati, intrattenuti tra enti creditizi e istituti finanziari, utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti;
- i) **«conferimento di un incarico»:** attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle caratteristiche dell'attività istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati, al compimento di una prestazione professionale, indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o dalle modalità e dalla tempistica di corresponsione del medesimo;
- l) **«congelamento di fondi»:** il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
- m) **«congelamento di risorse economiche»** il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;
- n) **«conti di passaggio»:** rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela;
- o) **«dati identificativi»:** il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;



Si chiede di chiarire le implicazioni connesse all'uso del termine "assegnato" in sostituzione del termine "rilasciato" già presente sia all'interno della direttiva (UE) 849/2015 sia nel decreto n. 231 del 2007.

Si chiede, inoltre, di chiarire se il codice fiscale cui si fa riferimento sia sempre il codice fiscale italiano e, in caso affermativo, se sia necessario raccogliere tale informazione anche con riferimento agli intermediari UE abilitati.

- p) **«denaro contante»:** le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale;
- q) **«esecutore»:** il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;
- r) **«fondi»:** le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, inclusi i proventi da questi derivati, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi, compresi a titolo meramente esemplificativo:
1. i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
 2. i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
 3. i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, TUF;
 4. gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
 5. il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
 6. le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
 7. i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
 8. tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;
 9. le polizze assicurative concernenti i rami vita, di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
- s) **«gruppo»:** il gruppo bancario di cui all'articolo 60 TUB e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di cui all'articolo 109 TUB e disposizioni applicative, il gruppo di cui all'articolo 11 TUF e disposizioni applicative, il gruppo individuato ai sensi dell'art. 82 CAP nonché le società collegate o controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile;
- t) **«mezzi di pagamento»:** il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
- u) **«operazione»:** l'attività consistente nella movimentazione o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce



operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale;

- v) **«operazioni collegate»:** operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale;

Si chiede di fornire maggiori chiarimenti in merito alla definizione di operazioni collegate al fine di consentire una chiara comprensione della tipologia di operazioni alla quale ci si riferisce.

- z) **«operazione frazionata»:** un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
- aa) **«operazione occasionale»:** un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente;
- bb) **«organismo di autoregolamentazione»:** l'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, cui l'ordinamento attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione delle sanzioni previste per la loro violazione;
- cc) **«Paesi terzi ad alto rischio»:** paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della Direttiva;
- dd) **«personale»** i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'art. 31, comma 2, del TUF nonché i produttori diretti e i soggetti addetti all'intermediazione di cui all'art. 109, comma 2, lettere c) ed e), CAP.
- ee) **«persone politicamente esposte»:** le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice- Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale e **comunale** nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, consigliere regionale e **comunale** nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3 membro degli organi direttivi di partiti politici;
 - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della



- Corte di Conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;*
- 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;*
 - 1.6 ambasciatore, ministro plenipotenziario ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;*
 - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate dalle Regioni o dagli altri enti locali in misura prevalente o totalitaria;*
 - 1.8 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;*
- 2. sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;*
 - 3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:*
 - 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;*
 - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;*



Si ritiene che la definizione di Persona Politicamente Esposta (di seguito, anche, PEP) sia eccessivamente ampia: in particolare, si propone, almeno, l'eliminazione del riferimento alle cariche ricoperte in ambito comunale. Si osserva infatti che, in assenza di maggiori specificazioni, l'elenco delle persone che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche non sembra tener conto di criteri di rilevanza e di valutazione del rischio, come indicato nella Guida pubblicata nel giugno 2013 dal GAFI relativa alle Raccomandazioni nn. 12 e 22 sulle Persone Politicamente Esposte.

Si ritiene, pertanto, che la mancanza di chiare indicazioni in merito comporti un eccessivo aggravio di costi e una complicazione procedurale consistente, soprattutto ai fini dell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, in quanto risulterebbe particolarmente difficile effettuare un monitoraggio completo delle modifiche intervenute in relazione a tali incarichi nell'ambito del rapporto con il cliente.

Inoltre, con riferimento alle PEPs estere, si sottolinea come l'attuale formulazione dell'articolo in commento renda estremamente difficoltosa l'individuazione di soggetti che ricoprono importanti cariche pubbliche con riferimento a clienti residenti in Paesi terzi.

Qualora si ritenesse opportuno mantenere invariata la definizione in commento, si richiede l'elaborazione di una lista pubblica che renda possibile l'esatta individuazione delle PEPs.

Da ultimo, proprio alla luce del carattere estensivo della norma in esame, dovrebbe essere altresì chiarito che l'onere di dichiarare l'eventuale classificazione come PEP ricade sul cliente.

- ff) **«prestatori di servizi relativi a società e trust»** ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, uno dei seguenti servizi:
1. costituire società o altre persone giuridiche;
 2. occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;
 3. fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra entità giuridica;
 4. svolgere la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;
 5. esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona svolga tale funzione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o a norme internazionali equivalenti;
- gg) **«prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale»** ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso



legale;

- hh) **«prestazione professionale»**: una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata;
- ii) **«Pubbliche amministrazioni»**: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica;
- ll) **«punto di contatto centrale»**: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dagli istituti di pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11), della direttiva 2015/2366/CE, con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che operano, senza succursale, sul territorio nazionale tramite i soggetti convenzionati e gli agenti di cui alla lettera oo);
- mm) **«rapporto continuativo»**: un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto o professionale svolta dai soggetti obbligati, che dia luogo a più operazioni o a movimentazione di mezzi di pagamento;
- nn) **«risorse economiche»**: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi;
- oo) **«soggetti convenzionati e agenti»**: gli operatori convenzionati ovvero gli agenti, comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, commi 2 e 6 TUB, di cui gli istituti di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, si avvalgono per l'esercizio della propria attività sul territorio della Repubblica italiana;
- pp) **«soggetti designati»**: le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale;



qq) **«titolare effettivo»:** la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita. Nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da una persona fisica, è titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sul cliente;

La formulazione della lettera qq) sembra presupporre che sia possibile la presenza di un titolare effettivo, diverso dal cliente, anche in ipotesi in cui quest'ultimo sia una persona fisica. Tuttavia, lo schema di decreto individua esclusivamente i criteri di determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche (cfr., articolo 20).

Si chiede, pertanto, di escludere la possibilità che possa esistere un titolare effettivo diverso dal cliente quando quest'ultimo sia, a sua volta, una persona fisica, ovvero, in alternativa, di definire le fattispecie in cui possa verificarsi tale ipotesi e le relative modalità di determinazione.

Inoltre, si richiede di chiarire le motivazioni, nonché le possibili conseguenze che possono derivare dall'utilizzo della formulazione "nell'interesse della quale", diversa rispetto a quella contenuta nel decreto n. 231 del 2007 e nella direttiva (UE) 2015/849, la quale, all'articolo 3(6), definisce il titolare effettivo come "la persona o le persone fisiche [...] per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività [...]".

rr) **«valuta virtuale»** rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.

3. Con specifico riferimento alle disposizioni di cui al Titolo IV del presente decreto legislativo, s'intendono per:

a) **«attività di gioco»:** l'attività svolta, su concessione dell'Agenzia dogane e monopoli dai prestatori di servizi di gioco, ad esclusione dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, delle lotterie ad estrazione istantanea e differita e dei concorsi pronostici su base sportiva ed ippica;

b) **«cliente»:** il soggetto che richiede, presso un prestatore di servizi di gioco, un'operazione di gioco;

c) **«concessionario di gioco»:** la persona giuridica di diritto pubblico o privato che offre, per conto dello Stato, servizi di gioco;

d) **«conto di gioco»:** il conto, intestato al cliente, aperto attraverso un concessionario di gioco autorizzato, sul quale sono registrate le operazioni di gioco effettuate su canale a distanza nonché le attività di ricarica e i prelievi;

e) **«contratto di conto di gioco»:** il contratto stipulato tra il cliente e il concessionario di gioco per l'apertura del conto di gioco e alla cui stipula è subordinata la partecipazione a distanza al gioco;

f) **«distributori»:** le imprese private che, su base convenzionale, svolgono per conto dei



- concessionari la gestione di qualsiasi attività di gioco;
- g) «**esercenti**»: titolari degli esercizi pubblici in cui viene svolta l'attività di gioco;
- h) «**operazione di gioco**»: un'operazione atta a consentire, attraverso i canali autorizzati, la partecipazione a uno dei giochi del portafoglio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a fronte del corrispettivo di una posta di gioco in denaro;
- i) «**videolottery (VLT)**»: l'apparecchio da intrattenimento, di cui all'art. 110, comma 6 lettera b) TULPS, terminale di un sistema di gioco complesso la cui architettura è allocata presso il concessionario.

Art.2

(Finalità e principi)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le disposizioni di cui al presente decreto costituiscono norme di ordine pubblico economico, strumentali al perseguimento di rilevanti interessi della collettività.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza. Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati.
3. L'azione di prevenzione è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio, di quelli ad esso presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo.
4. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per "riciclaggio":
 - a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
 - b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.
5. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.



6. *Ai fini di cui al comma 1, s'intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.*

Art.3

(Soggetti obbligati)

1. *Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche.*
2. *Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari:*
 - a) *le banche;*
 - b) *Poste italiane S.p.a.;*
 - c) *gli istituti di moneta elettronica come definiti dall'art. 1, comma 2, lettera h-bis) TUB (IMEL);*
 - d) *gli istituti di pagamento come definiti dall'art. 1, comma 2, lettera h-sexies) del TUB (IP);*
 - e) *le società di intermediazione mobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e) TUF (SIM);*
 - f) *le società di gestione del risparmio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) TUF (SGR);*
 - g) *le società di investimento a capitale variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i) TUF (SICAV);*
 - h) *le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis) TUF (SICAF);*
 - i) *gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF;*
 - l) *gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB;*
 - m) *Cassa depositi e prestiti S.p.a.;*
 - n) *le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1 CAP;*
 - o) *gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d) CAP, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;*
 - p) *i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB;*
 - q) *i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;*
 - r) *i soggetti di cui all'art. 2, comma 6, della Legge 30 aprile 1999 n. 130, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla medesima legge;*
 - s) *le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB;*
 - t) *le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;*



- u) *gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, **stabiliti operanti** senza succursale sul territorio della Repubblica italiana.*

Si apprezza la scelta di includere, nell'elenco degli intermediari finanziari soggetti alla presente disciplina, anche gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, operanti senza succursali sul territorio della Repubblica italiana.

In tal modo, si auspica che, indipendentemente dal modello operativo e distributivo adottato, tutti gli intermediari che svolgono le medesime attività, siano assoggettati agli stessi obblighi antiriciclaggio.

Inoltre, a fini di maggior chiarezza, si richiede di sostituire il termine "stabiliti" con "operanti".

3. *Rientrano nella categoria di altri operatori finanziari:*

- a) *le società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;*
- b) *i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'art. 128-sexies, comma 2, TUB;*
- c) *gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'art. 128-quater, comma 2, TUB e gli agenti indicati nell'art.128-quater, comma 6, TUB;*
- d) *i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis TUF e le società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter TUF;*
- e) *i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies TUB;*

4. *Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:*

- a) *i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;*
- b) *ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;*
- c) *i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:*
 1. *il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;*
 2. *la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;*
 3. *l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;*
 4. *l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;*
 5. *la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti*



giuridici analoghi;

- d) i soggetti di cui alle lettere a) e c) nell'espletamento, ai sensi della normativa vigente, dell'incarico di curatore fallimentare e commissario giudiziale nelle procedure concorsuali di cui al Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento al fallito e alle parti in causa;*
- e) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;*
- f) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;*

5. Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari:

- a) i prestatori di servizi relativi a società e trust, ove non obbligati in forza delle previsioni di cui ai commi 2 e 4, lettere a), b) e c) del presente articolo;*
- b) i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche in virtù della dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 TULPS;*
- c) i soggetti che esercitano l'attività di case d'asta o galleria d'arte ai sensi dell'articolo 115 TULPS;*
- d) gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;*
- e) i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS;*
- f) i soggetti che esercitano attività di mediazione civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.69.*
- g) i soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 128-quaterdecies TUB;*
- h) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso.*

6. Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco:

- a) gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;*
- b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;*
- c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;*

7. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle succursali insediate nel territorio della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero.



8. *Alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari si applicano le disposizioni del presente decreto in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni oggettive.*

CAPO II

Autorità, vigilanza e Pubbliche amministrazioni

Art. 4

(Ministro dell'economia e delle finanze)

1. *Il Ministro dell'economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.*
2. *Per le finalità di cui al presente decreto, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento la relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 7. Alla relazione è allegato un rapporto predisposto dalla UIF sull'attività svolta dalla medesima nonché la relazione predisposta dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse ad essa attribuite.*
3. *Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce l'esenzione di taluni soggetti dall'osservanza degli obblighi di cui al presente decreto, in presenza dei seguenti requisiti:*
 - a) *l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti, per tale intendendosi l'attività il cui fatturato complessivo non ecceda la soglia determinata dal Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base della periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;*
 - b) *l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni, per tale intendendosi un'attività che non ecceda una soglia massima per cliente e singola operazione, individuata, in funzione del tipo di attività finanziaria, dal Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base della periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;*
 - c) *l'attività finanziaria non è l'attività principale;*
 - d) *l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale;*
 - e) *l'attività principale non è un'attività menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, della Direttiva, ad eccezione dell'attività di cui al medesimo paragrafo 1, punto 3), lettera e);*
 - f) *l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale e non è offerta al pubblico in generale.*
4. *Nell'esercizio delle competenze di prevenzione del finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, il Ministro delle economia e delle finanze, con le modalità e nei termini di cui al decreto*



legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce con proprio decreto:

- a) le misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da soggetti designati e le eventuali esenzioni, secondo i criteri e le procedure stabiliti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea;
- b) la designazione, a livello nazionale, di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi o entità che pongono in essere o tentano di porre in essere una o più delle condotte con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali e le misure per il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, dai medesimi, anche per interposta persona;
- c) le misure di congelamento, a seguito di richiesta proveniente da uno Stato terzo, ai sensi della risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Art. 5

(Ministero dell'economia e delle finanze e Comitato di sicurezza finanziaria)

1. *Al fine di dare attuazione alle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la collaborazione e il raccordo tra le autorità competenti e tra le amministrazioni, le istituzioni e gli organismi interessati nonché tra i soggetti pubblici e il settore privato, anche tenuto conto degli standard internazionali adottati in materia, della analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, nonché della valutazione effettuata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva.*
2. *Il Ministero dell'economia e delle finanze cura i rapporti con le istituzioni europee e gli organismi internazionali deputati all'elaborazione delle politiche e degli standard in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, assicurando gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle istituzioni e agli organismi anzidetti. Il Ministero cura altresì la pubblicazione della revisione consolidata dei dati statistici forniti ai sensi dell'articolo 14, comma 2 e ne assicura la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 44 della direttiva.*
3. *Fermi restando le attribuzioni e i poteri ispettivi e di controllo delle autorità competenti ai sensi del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, effettua proprie ispezioni, presso i soggetti obbligati, al fine di acquisire elementi utili allo svolgimento dei procedimenti rientranti nelle proprie competenze istituzionali in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Nell'ambito dell'ispezione, gli ispettori chiedono o rilevano ogni notizia o risultanza esistente presso i soggetti ispezionati.*
4. *Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita il potere sanzionatorio, secondo i termini e le procedure di cui al Titolo V del presente decreto.*
5. *Il Comitato di sicurezza finanziaria esercita i poteri e le funzioni previsti dal decreto*



legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, elabora le strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e coordina le misure di contenimento del relativo rischio da parte delle autorità competenti. Il decreto 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni disciplina il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni.

6. Il Comitato di sicurezza finanziaria:

- a) *elabora l'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 14;*
- b) *propone al Ministro dell'economia e delle finanze le misure nazionali di designazione e congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da persone fisiche, persone giuridiche, gruppi o entità che commettono, o tentano di commettere, atti di terrorismo, ai fini dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 4;*
- c) *propone al Ministro dell'economia e delle finanze l'esenzione di taluni soggetti dall'osservanza degli obblighi di cui al presente decreto, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 4, comma 3;*
- d) *formula i pareri e le proposte previsti dal presente decreto e fornisce consulenza al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.*

7. Il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 maggio di ogni anno, presenta al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace. A tal fine, la UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo. In particolare, è compito dell'UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni; è compito della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia indicare, quanto meno, il numero di casi e delle persone investigati; è compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone perseguite, di persone condannate per reati di riciclaggio, di autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi e la tipologia dei beni sequestrati e confiscati nell'ambito dei relativi procedimenti; è compito del Ministero dell'economia e delle finanze fornire i dati relativi ai congelamenti disposti ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109.

Art. 6

(Unità d'informazione finanziaria)

1. L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, è



operativamente indipendente e autonoma. In attuazione di tale principio, la Banca d'Italia ne disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite, attribuendole i mezzi finanziari e le risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. Alla UIF e al personale addetto si applica l'articolo 24, comma 6-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

- 2. Il Direttore della UIF, al quale compete la responsabilità della gestione, è nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore della Banca d'Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario. Il mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.*
- 3. Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF è costituito un Comitato di esperti, del quale fanno parte il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità. I componenti del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi. Il Comitato è convocato dal Direttore della UIF con cadenza almeno semestrale e svolge funzioni di consulenza e ausilio a supporto dell'azione della UIF. Il Comitato cura, altresì, la redazione di un parere sull'azione dell'UIF, che forma parte integrante della documentazione trasmessa al Parlamento ai sensi del successivo comma 8.*
- 4. La UIF esercita le seguenti funzioni:*
 - a) riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne effettua l'analisi finanziaria;*
 - b) analizza i flussi finanziari, al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo;*
 - c) può sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia e dell'autorità giudiziaria ovvero su richiesta di un'altra FIU, ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini. La UIF provvede a dare immediata notizia della sospensione all'autorità che ne ha fatto richiesta;*
 - d) avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti obbligati, emana istruzioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni oggettive, sulla relativa tempistica nonché sulle modalità di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;*
 - e) al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale;*
 - f) effettua, anche attraverso ispezioni, verifiche al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazioni sospette, nonché con riguardo alle*



comunicazioni alla UIF previste dal presente decreto e ai casi di omissione delle medesime, anche avvalendosi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;

- g) accerta e contesta, in relazione ai propri compiti, le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.*

Si osserva come, nella prassi, siano gli stessi soggetti obbligati a proporre alla UIF l'avvio della procedura di sospensione di cui al comma 4, lettera c). Si chiede, pertanto, di disciplinare anche tale casistica, definendo il processo da seguire e le relative tempistiche.

5. *Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la UIF:*
- a) acquisisce, anche attraverso ispezioni, dati e informazioni presso i soggetti destinatari degli obblighi di cui al presente decreto;*
 - b) riceve la comunicazione dei dati statistici aggregati da parte dei soggetti obbligati tenuti a effettuarla e la comunicazione dei dati concernenti l'attività delle Pubbliche amministrazioni.*
6. *Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti, la UIF:*
- a) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;*
 - b) ha accesso ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;*
 - c) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.*
7. *Avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie funzioni, la UIF:*
- a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali, anche sulla base dell'analisi nazionale dei rischi elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria;*
 - b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.*
8. *Ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Direttore della UIF, entro il 30 maggio di ogni anno, trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il tramite del Comitato di sicurezza finanziaria, gli allegati alla medesima relazione, di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto.*



Art. 7

(Autorità di vigilanza di settore)

1. *Le Autorità di vigilanza verificano il rispetto, da parte dei soggetti rispettivamente vigilati, degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione. A tal fine:*
 - a) *adottano nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione del presente decreto in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela;*
 - b) *verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati;*
 - c) *definiscono procedure e metodologie per la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli intermediari finanziari rispettivamente vigilati sono esposti nell'esercizio della propria attività;*
 - d) *esercitano i poteri attribuiti dal presente decreto anche al fine di assicurare il rispetto delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi della direttiva;*
2. *Le Autorità di vigilanza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:*
 - a) *basano la frequenza e l'intensità dei controlli e delle ispezioni di vigilanza in funzione del profilo di rischio, delle dimensioni e della natura del soggetto obbligato vigilato;*
 - b) *effettuano ispezioni e controlli, anche attraverso la richiesta di esibizione o trasmissione di tutti i documenti, gli atti e di ogni altra informazione utili all'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo. Nell'esercizio di tali competenze, le autorità di vigilanza hanno il potere di convocare i componenti degli organi di direzione, amministrazione e controllo e il personale dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati.*
 - c) *ordinano ovvero, in caso di inottemperanza all'ordine di convocare, convocano direttamente gli organi di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati, fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni;*
 - d) *adottano provvedimenti aventi ad oggetto il divieto di nuove operazioni nelle ipotesi di gravi carenze o violazioni, riscontrate a carico dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati.*
 - e) *irrogano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e competenze, le sanzioni previste per l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto, e delle relative disposizioni di attuazione, da parte dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati;*
3. *Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, le autorità di vigilanza di settore hanno accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione, ad accesso riservato, del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.*
4. *Le autorità di vigilanza di settore informano prontamente la UIF di situazioni ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale e forniscono alle Autorità di vigilanza europee ogni informazione utile all'efficace svolgimento delle rispettive*



attribuzioni. Nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza su succursali di soggetti obbligati aventi sede in altro Stato membro, le autorità di vigilanza di settore assicurano la cooperazione e forniscono ogni informazione necessaria alle autorità di vigilanza dello Stato membro di appartenenza dei predetti soggetti obbligati.

Art. 8

(Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia)

- 1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nel quadro degli obiettivi e priorità strategiche individuati annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, esegue i controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle Autorità di vigilanza di settore nonché gli ulteriori controlli effettuati, in collaborazione con la UIF che ne richieda l'intervento a supporto dell'esercizio delle funzioni di propria competenza.*
- 2. Al fine di garantire economicità ed efficienza dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, esegue altresì, previa intesa con le autorità di vigilanza di settore rispettivamente competenti, i controlli sui seguenti soggetti:*
 - a) istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e relative succursali;*
 - b) società fiduciarie, intermediari e relative succursali, di cui all'albo previsto dall'articolo 106 TUB;*
 - c) revisori legali e società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;*
- 3. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza definisce la frequenza e l'intensità dei controlli e delle ispezioni in funzione del profilo di rischio, della natura e delle dimensioni dei soggetti obbligati e dei rischi nazionali e transfrontalieri di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.*
- 4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza:*
 - a) effettua ispezioni e controlli anche con i poteri attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega i controlli;*
 - b) con i medesimi poteri di cui alla lettera a), svolge gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF, secondo quanto stabilito dall'articolo 40;*
- 5. Ferme restando le competenze del Nucleo Speciale Polizia Valutaria di cui al comma 4, la Guardia di Finanza:*
 - a) accerta e contesta l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto, con le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689;*
 - b) espleta le funzioni e i poteri di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1,*



- comma 2, lettera oo), del punto di contatto centrale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ll) nonché da parte dei distributori ed esercenti di gioco, ivi compresi quelli di prestatori di servizi di gioco con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, che operano sul territorio della Repubblica italiana.*
6. *Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria ha accesso:*
- a) *ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 6 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;*
 - b) *alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.*
7. *La Direzione investigativa antimafia effettua gli approfondimenti investigativi, attinenti alla criminalità organizzata, delle segnalazioni di operazioni sospette, trasmesse dalla UIF secondo quanto stabilito dall'articolo 40. Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4 e 1bis, commi 1 e 4 del decreto legge 6 settembre 1982, n.629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 .*
8. *Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 7, la Direzione investigativa antimafia ha accesso:*
- a) *ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 7 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;*
 - b) *alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trusts espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.*
9. *I dati e le informazioni acquisite nell'ambito delle attività svolte ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti.*

Art.9

(Amministrazioni e organismi interessati)

1. *Fermo quanto stabilito dal presente decreto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità competenti, le amministrazioni e gli organismi interessati, relativamente alle violazioni commesse dai soggetti obbligati su cui esercitano le proprie attribuzioni istituzionali, accertano e contestano l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto, con le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.*



CAPO III

Cooperazione nazionale e internazionale

Art.10 (Pubbliche amministrazioni)

- 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Pubbliche amministrazioni. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14, individua categorie di attività amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo.*
- 2. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui le Pubbliche amministrazioni sono esposte nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo.*
- 3. Per le finalità di cui al presente decreto, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti la propria attività, incluse le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.*
- 4. Le Pubbliche amministrazioni, anche attraverso protocolli di intesa stipulati con la UIF, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine di assicurare la predisposizione di efficaci procedure di valutazione del rischio, di individuazione delle misure necessarie a mitigarlo e di riconoscimento delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo.*
- 5. L'inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

Art. 11 (Organismi di autoregolamentazione)

- 1. Fermo quanto stabilito dal presente decreto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità competenti, gli organismi di autoregolamentazione verificano il rispetto delle norme di cui al presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa*



- vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza.
2. *Gli organismi di autoregolamentazione ricevono le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela di riservatezza del segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.*
 3. *Gli organismi di autoregolamentazione irrogano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi o reiterate o sistematiche o plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali.*
 4. *Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di procedure e metodologie, adottate previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, per la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività e sono altresì responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.*

Art.12

(Collaborazione e scambio di informazioni)

1. *Le autorità competenti, le amministrazioni e gli organismi interessati, l'autorità giudiziaria e gli organi delle indagini collaborano per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.*
2. *Fermo quanto disposto dall'articolo 40 in materia di analisi e sviluppo investigativo della segnalazione di operazione sospetta, l'autorità giudiziaria, nell'ambito di indagini relative all'esistenza di reati di riciclaggio, di autoriciclaggio, di reati a essi presupposti ovvero di attività di finanziamento del terrorismo, può richiedere alla UIF i risultati delle analisi e qualsiasi altra informazione pertinente.*
3. *Ferma restando l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente per le informazioni coperte da segreto investigativo, gli organi delle indagini forniscono le informazioni investigative necessarie a consentire alla UIF lo svolgimento delle analisi di sua competenza, attraverso modalità concordate che garantiscano la tempestiva disponibilità delle predette informazioni e il rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalità dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti.*
4. *La UIF fornisce i risultati di carattere generale degli studi effettuati alle forze di polizia, alle autorità di vigilanza di settore, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della giustizia ed al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; fermo restando quanto*



previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, la UIF fornisce alla Direzione investigativa antimafia, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza nonché al Comitato di analisi strategica antiterrorismo gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

- 5. La UIF informa tempestivamente il Comitato di sicurezza finanziaria delle attività e degli strumenti con cui provvede alla disseminazione delle informazioni, relative alle analisi strategiche volte a individuare tendenze evolutive dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in favore di autorità preposte alla tutela di interessi correlati o strumentali alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La UIF fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, con cadenza semestrale, una relazione sintetica che informa in ordine al numero e alla tipologia delle informazioni disseminate e fornisce riscontro in ordine alle attività intraprese a seguito del loro utilizzo.*
- 6. L'autorità giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio, l'autoriciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ovvero le attività preordinate al compimento di uno o più atti con finalità di finanziamento del terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne dà comunicazione alle autorità di vigilanza e alla UIF per gli adempimenti e le analisi di rispettiva spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio. La comunicazione può essere ritardata quando può derivarne pregiudizio alle indagini. Le Autorità di vigilanza e la UIF comunicano all'autorità giudiziaria le iniziative assunte e i provvedimenti adottati.*
- 7. Fermo quanto disposto dai commi precedenti, tutte le informazioni, rilevanti ai fini del presente decreto, in possesso delle autorità competenti, delle amministrazioni e organismi interessati e degli organismi di autoregolamentazione, sono coperte da segreto anche nei confronti della pubblica amministrazione. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria, quando le informazioni siano necessarie allo svolgimento di un procedimento penale.*

Art.13

(Cooperazione internazionale)

- 1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, la UIF può scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorità di altri Stati preposte all'esercizio delle medesime funzioni, a condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni, e, a tale fine, può stipulare protocolli d'intesa. In particolare, la UIF può scambiare dati e notizie in materia di operazioni sospette con analoghe autorità di altri Stati, utilizzando, a tal fine, anche le informazioni in possesso del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e della Direzione Investigativa Antimafia, specificamente richieste. Al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Le informazioni ricevute dalle autorità estere possono essere trasmesse dalla UIF alle autorità italiane competenti, salvo esplicito e motivato diniego dell'autorità dello Stato che ha fornito le informazioni. In nessun caso le differenti definizioni di reato fiscale, accolte dai diversi ordinamenti nazionali, possono ostacolare lo*



scambio di informazioni o la collaborazione tra la UIF e le omologhe autorità degli altri Stati membri.

- 2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di facilitare le attività comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, la UIF stipula con la Guardia di finanza e la DIA protocolli d'intesa ove sono previste le condizioni e le procedure con cui queste scambiano, anche direttamente, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri ed internazionali, a condizioni di reciprocità ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.*

CAPO IV

Analisi e valutazione del rischio

Art.14

(Analisi nazionale del rischio)

- 1. Il Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, identifica, analizza e valuta il rischio nazionale di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, individua le minacce più rilevanti e le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i metodi e i mezzi di svolgimento di tali attività e i settori maggiormente esposti al rischio. L'analisi ha cadenza quinquennale, salva la facoltà del Comitato di sicurezza finanziaria di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.*
- 2. L'analisi è condotta nel rispetto dei criteri internazionali approvati in materia, dei risultati della relazione periodica con cui la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva, identifica, analizza e valuta i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato europeo e degli elementi forniti dalle autorità partecipanti al Comitato di sicurezza finanziaria. L'analisi tiene conto dei dati quantitativi e statistici, forniti dalle autorità competenti, dalle amministrazioni e organismi interessati e dagli organismi di autoregolamentazione, sulla dimensione e l'importanza dei settori che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, tra cui il numero dei soggetti vigilati ovvero controllati e l'importanza economica di ciascun settore. L'analisi può essere integrata dal contributo di rappresentanti della Presidenza del consiglio dei ministri e di altre amministrazioni con competenze specifiche su temi di interesse e può avvalersi della collaborazione di studiosi e rappresentanti del mondo accademico e delle associazioni private rappresentative delle categorie interessate.*
- 3. Le autorità competenti:*
 - a) concorrono all'analisi di cui al comma 1, fornendo al Comitato di sicurezza finanziaria ogni informazione utile, anche in deroga al segreto d'ufficio;*
 - b) riferiscono periodicamente al Comitato di sicurezza finanziaria sugli esiti delle analisi di rispettiva competenza, anche al fine di individuare tipologie di clientela, prodotti, operazioni che per caratteristiche operative o geografiche necessitano di specifici interventi;*
 - c) utilizzano l'analisi ai fini della definizione delle priorità e della distribuzione delle*



risorse necessarie a migliorare il sistema nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e ad ottimizzare l'esercizio delle proprie competenze in funzione del livello di rischio riscontrato.

- d) *in occasione della relazione di cui all'articolo 5, comma 7, riferiscono al Comitato di sicurezza finanziaria delle misure e dei presidi adottati al fine di mitigare i rischi riscontrati in sede di analisi.*
4. *I risultati dell'analisi di cui al comma 1, con le modalità e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza finanziaria, sono resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività e della predisposizione di misure proporzionali e adeguate al rischio rilevato.*
5. *I risultati dell'analisi sono comunicati dal Comitato di sicurezza finanziaria alla Commissione europea, alle autorità di vigilanza europee e alle autorità rilevanti di altri Stati membri che ne facciano richiesta.*

Art.15

(Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati)

1. *I soggetti obbligati, **sulla base del principio di proporzionalità**, adottano procedure oggettive e verificate per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti.*
2. *Le autorità di vigilanza di settore dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività.*
3. *Le autorità di vigilanza individuano, informandone il Comitato di sicurezza finanziaria, le categorie di soggetti obbligati, rispettivamente vigilati, per i quali le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione, in considerazione dell'irrilevanza del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell'attività svolta ovvero dell'offerta di prodotti e servizi che presentano caratteristiche di rischio tipizzate.*
4. *La valutazione di cui al comma 1 è documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle autorità competenti e degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.*



In relazione alla valutazione del rischio che i soggetti obbligati sono tenuti a effettuare ai sensi dell'articolo 15, si richiede, innanzitutto, che le modalità di aggiornamento siano allineate a quella previste dal precedente articolo 14, comma 1 (aggiornamento quinquennale salva la facoltà di procedere all'aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta il soggetto obbligato lo ritenga opportuno).

In secondo luogo, si ritiene che i criteri e le metodologie di cui al comma 2 dell'articolo in commento, individuati dalle Autorità di vigilanza, oltre ad essere commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, debbano essere altresì elaborate in un'ottica settoriale, al fine di definire criteri e metodologie che tengano effettivamente conto delle specificità che caratterizzano l'attività svolta da ciascuna categoria di soggetti obbligati.

Inoltre, al fine di garantire un effettivo *level playing field*, tali criteri e metodologie dovrebbero essere applicati in modo omogeneo a tutti i soggetti che operano in Italia svolgendo la medesima attività. L'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo attribuibili alle SGR, nonché quelli relativi all'attività svolta da società di investimento che offrono i propri prodotti in Italia, dovrebbe, pertanto, rispondere ai medesimi criteri.

Da ultimo, si rende noto che è intenzione della scrivente Associazione, successivamente all'emanazione dei criteri e delle metodologie di cui al citato comma 2, elaborare una valutazione del rischio specifica per le Società di Gestione del Risparmio (SGR), che possa fungere da guida e ausilio per le singole Società nella valutazione del proprio rischio specifico, garantendo al contempo un'uniformità di approccio da parte dei diversi operatori.

Art.16

(Procedure di mitigazione del rischio)

1. *I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15.*
2. *Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 7, comma 1, gli organismi di autoregolamentazione, ai sensi dell'articolo 11 comma 4, individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per:*
 - a) *la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;*
 - b) *l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.*
3. *I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e*



alle proprie dimensioni, idonee a rendere note ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.

4. *I sistemi e le procedure adottati ai sensi del presente articolo rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.”.*

Si chiede di chiarire che la funzione di revisione indipendente, di cui al comma 2, lettera b), possa coincidere con la funzione di revisione interna.

Articolo 2

(Modifiche al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Il titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 è sostituito dal seguente:

“TITOLO II

OBBLIGHI

Obblighi di adeguata verifica della clientela

Sezione I

Art.17

(Disposizioni generali)

1. *I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente ~~e del titolare effettivo~~ con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale:*
 - a) *in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;*
 - b) *in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, per come definito dall'articolo 3, punto 9) del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a*



mille euro;

c) con riferimento ai prestatori di servizi di gioco di cui all'articolo 3, comma 6), in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni dettate dal Titolo IV del presente decreto.

2. I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:

a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

b) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

Si propone di eliminare il riferimento al titolare effettivo nei commi 1 e 2 dell'articolo 17, in quanto si ritiene che gli obblighi di adeguata verifica debbano essere svolti solamente con riferimento al cliente. L'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo, infatti, rientrano nell'adeguata verifica del cliente di cui all'articolo 18.

3. I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorità competenti e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Nel graduare l'entità delle misure i soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali:

a) con riferimento al cliente:

1. la natura giuridica;

2. la prevalente attività svolta;

3. il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

4. l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

1. la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;

2. le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;

3. l'ammontare dell'operazione;

4. la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

5. la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;

6. l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.



Il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 17, comma 3, rappresenta, senza dubbio, un elemento di notevole importanza che può consentire ai soggetti obbligati di modulare l'intensità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela in funzione del rischio rilevato.

Tuttavia, l'applicazione dell'approccio basato sul rischio sembra presentare alcune problematiche, in particolar modo se messo in relazione con il contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela e con l'esecuzione degli obblighi da parte di terzi.

Al riguardo si osserva, innanzitutto, come ai soggetti obbligati venga richiesto di dimostrare alle Autorità competenti che le misure di adeguata verifica adottate siano proporzionali al rischio rilevato e sono state graduate tenendo conto, quanto meno, dei criteri generali di valutazione contenuti nell'articolo 17, comma 3, lettere *a)* e *b)*.

Tali criteri risultano avere un'ampiezza maggiore rispetto alle informazioni che l'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, richiede di acquisire e valutare ai fini dell'adeguata verifica della clientela.

A titolo esemplificativo, si richiama l'attenzione sul criterio contenuto nell'articolo 17, comma 3, lettera *b)*, punto 5, nel quale viene richiesto di tenere in considerazione la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità.

Nel successivo articolo 18, comma 1, lettera *c)*, viene, invece, chiarito che la situazione economico-patrimoniale del cliente rientra tra le ulteriori informazioni che possono essere acquisite in funzione del rischio rilevato.

Se da un lato tali incongruenze possono presentare soltanto degli elementi di incertezza in merito alle effettive informazioni da acquisire e valutare per l'applicazione dell'approccio basato sul rischio e dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, dall'altro lato costituiscono un rilevante problema nel caso in cui i soggetti obbligati decidano di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Ed infatti l'articolo 26 chiarisce che è possibile ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 18, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, lasciando, quindi, ai soggetti obbligati l'obbligo di rispettare le disposizioni contenute nei restanti articoli del Titolo II, tra i quali rientrano anche quelle di cui all'articolo 17, comma 3.

Siffatta impostazione, seppur comprensibile in termini generali, rischia di presentare numerosi problemi soprattutto se posta in relazione con il modello distributivo prevalentemente utilizzato dal settore del risparmio gestito, caratterizzato dal ricorso a intermediari terzi, parimenti soggetti agli obblighi antiriciclaggio, per il collocamento di parti di OICR.

In particolare, qualora la SGR si avvalga di un intermediario collocatore (ad esempio una banca) per l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, questa potrebbe incontrare numerose difficoltà nell'ottenere le informazioni elencate nell'articolo 17, comma 3, che non sono ricomprese nell'articolo 18, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

L'assenza di tali informazioni, inoltre, potrebbe esporre il soggetto obbligato al rischio di incorrere nelle sanzioni previste dall'articolo 56, comma 1, relative ai casi in cui il soggetto obbligato ometta di procedere all'adeguata verifica rafforzata del cliente.

Al fine di eliminare ogni dubbio interpretativo, si chiede di chiarire che, nel caso di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi, questi ultimi debbano mettere a disposizione dei soggetti obbligati anche le informazioni relative al cliente, all'operazione o al rapporto continuativo elencate nell'articolo 17, comma 3, nonché le ulteriori informazioni valutate dal terzo per la modulazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela.



4. *I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.*

Per quanto riguarda i clienti già acquisiti, si chiede di valutare la portata dell'articolo 17, comma 4, anche con riferimento alle problematiche esposte in merito all'articolo 17, comma 3.

In particolare, si osserva come ai fini della valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente, le SGR che si sono avvalse di un soggetto terzo per lo svolgimento dell'adeguata verifica potrebbero incontrare notevoli difficoltà nell'ottenere le informazioni necessarie per determinare se vi sia stata, o meno, una modifica del grado di rischio del cliente. Tra queste rientrano anche le informazioni necessarie per comminare eventuali sanzioni finanziarie internazionali, nonché quelle derivanti da provvedimenti di embargo.

A tale proposito si chiede di chiarire che, nel caso in cui le SGR si avvalgano di soggetti terzi per l'adeguata verifica della clientela, non appartenenti allo stesso gruppo, le stesse debbano ricevere dai terzi medesimi tutte le informazioni necessarie per poter valutare eventuali mutamenti del grado di rischio del cliente. Ciò indipendentemente dalla normale attività che le SGR già svolgono per l'analisi, nel continuo, della loro clientela.

5. *Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati altresì nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A. agiscono da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro.*
6. *Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica, le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonché le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro, quando esse siano effettuate tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera oo).*

Art.18

(Contenuto degli obblighi di adeguata verifica)

1. *Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:*
- a) *l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'eventuale esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;*
 - b) *l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione*



- di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente;*
- c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'eventuale esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali.*
- d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, ivi compresa, se necessaria in funzione del rischio, la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.*
- 2. Le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono effettuate prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale.*
- 3. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identità del cliente, dell'eventuale esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto. In tale ipotesi, i soggetti obbligati, provvedono comunque all'acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell'eventuale esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione e completano le procedure di verifica dell'identità dei medesimi al più presto e, comunque, entro venti giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico. Decorso tale termine, qualora riscontrino l'impossibilità oggettiva di completare la verifica dell'identità del cliente, i soggetti obbligati, si astengono ai sensi dell'articolo 42 e valutano, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 35.*
- 4. La procedura di cui al comma 3 è altresì ammessa per i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.*

Art.19

(Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica)



1. I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità:

- a) l'identificazione del cliente è svolta in presenza del medesimo ovvero dell'eventuale esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico, purché non modificabile. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo. L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:
1. per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 2. per i clienti in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni e della relativa normativa regolamentare di attuazione nonché di un'identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del Regolamento EU n. 910/2014;
 3. per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.
- b) la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'eventuale esecutore consiste nel riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione. Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64. La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonché quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali nell'ambito del sistema previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 ovvero di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del Regolamento EU n. 910/2014. Con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust espressi, la

Con riferimento ai fiduciari di *trust* espressi, si chiede di chiarire i criteri idonei a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente per la verifica della titolarità effettiva. Nella disciplina vigente alcune importanti indicazioni sono contenute nel paragrafo 3 dell'Allegato I del Provvedimento adeguata verifica della Banca d'Italia del 3 aprile 2013.



verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.

- c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, avviene verificando la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché all'instaurazione di ulteriori rapporti;*
 - d) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.*
- 2. L'estensione delle verifiche, della valutazione e del controllo di cui al precedente comma è commisurata al livello di rischio rilevato.*
- 3. Per le attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti, i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2, **lettere n) ed o)** applicano altresì misure di adeguata verifica del beneficiario del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti, non appena individuato o designato nonché dell'effettivo percipiente della prestazione liquidata e del rispettivi titolari effettivi. Tali misure, consistono:*
- a) nell'acquisizione del nome o della denominazione del soggetto specificamente identificato quale beneficiario;*
 - b) nei casi di beneficiario designato in base a particolari caratteristiche o classi, nell'acquisizione di informazioni sufficienti a consentire al soggetto obbligato di stabilirne l'identità al momento del pagamento del premio.*

Si chiede di confermare che, tra i soggetti obbligati di cui all'articolo 19, comma 3, sono escluse le SGR. Ciò in ragione della circostanza che le stesse possono esercitare le sole attività di cui all'articolo 33 del TUF, all'interno delle quali non sono ricomprese le attività di assicurazione.

Pertanto, si chiede di precisare che l'articolo 19, comma 3, sia riferito ai soli soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2, lettere n) ed o).

- 4. Gli obblighi di adeguata verifica si intendono assolti qualora il soggetto obbligato abbia già sottoposto il medesimo cliente ad adeguata verifica in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere **ovvero ad una operazione occasionale**, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente.*



Si chiede di prevedere che gli obblighi di adeguata verifica della clientela possano ritenersi assolti anche qualora il soggetto obbligato abbia già sottoposto il medesimo cliente ad adeguata verifica in relazione ad altra operazione occasionale.

Tale specificazione appare in linea con l'approccio adottato con riferimento all'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi, là dove l'articolo 27 prevede che *"gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano assolti, previo rilascio di idonea attestazione da parte del terzo che abbia provveduto ad adempiervi [...] in occasione del compimento di un'operazione occasionale."*

Art.20

(Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche)

1. *Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.*
2. *Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:*
 - a) *costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;*
 - b) *costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.*
3. *Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza è attribuibile il controllo del medesimo in forza:*
 - a) *del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;*
 - b) *del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;*
 - c) *dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.*

Si chiede di confermare che, al pari di quanto previsto nell'allegato 1 del Provvedimento della Banca d'Italia sull'adeguata verifica della clientela del 3 aprile 2013, la nozione di controllo debba essere interpretata in modo sistematico, considerando sia l'articolo 2359 del codice civile sia l'articolo 93 del Testo Unico della Finanza.

4. *Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare*



univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

5. *Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) *i fondatori, ove in vita;*
 - b) *i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;*
 - c) *i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.**
6. *I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.*

Coerentemente con quanto riportato in sede di commento all'articolo 1, comma 2, lettera *qq*), si chiede di escludere la possibilità che possa esistere un titolare effettivo diverso dal cliente quando quest'ultimo sia, a sua volta, una persona fisica, ovvero, in alternativa, di definire le fattispecie in cui possa verificarsi tale ipotesi, nonché i criteri per la relativa determinazione.

Art.21

(Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust)

1. *Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposite sezioni ad accesso riservato. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del Codice Civile.*
2. *L'accesso alle sezioni è consentito:
 - a) *alle autorità competenti, senza alcuna restrizione;*
 - b) *alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;*
 - c) *ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;*
 - d) *ai soggetti privati portatori di interessi pubblici o diffusi, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale. L'interesse, di cui i predetti soggetti privati sono rappresentativi, deve essere diretto, concreto ed attuale e non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria**



rappresentata. L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d'età ovvero qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a rischi per la propria incolumità.

- 3. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 gennaio 1986 n. 917, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del Codice Civile.*
- 4. L'accesso alla sezione di cui al comma 3 è consentito:*
 - a) alle autorità competenti, senza alcuna restrizione;*
 - b) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.*
- 5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti:*
 - a) i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust da comunicare al Registro delle imprese nonché le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione;*
 - b) le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust sono rese tempestivamente accessibili alle autorità competenti;*
 - c) le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento;*
 - d) i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti di cui al comma 2, lettera d) e a disporre l'eventuale diniego;*
 - e) con specifico riferimento alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche private diverse dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalità di dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati di cui è titolare l'Agenzia delle Entrate relativi al codice fiscale ovvero, se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti le predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi per l'applicazione di imposte dirette o indirette;*
 - f) la definizione dei diritti di segreteria, fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e Unioncamere, a norma dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1998, n. 580, per gli adempimenti di cui al presente articolo.*
- 6. La consultazione dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti obbligati dal*



valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.

Art.22
(Obblighi del cliente)

- 1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.*
- 2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.*
- 3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice Civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del Codice Civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77 del CAP e 2341 ter del Codice Civile.*
- 4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000, n. 361 e successive modificazioni e integrazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.*
- 5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario, ove esistente, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato*



di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità competenti. I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

Sezione II

Art.23

(Misure semplificate di adeguata verifica della clientela)

1. *In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall'articolo 18.*
2. *Ai fini dell'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela e fermo l'obbligo di commisurarne l'estensione al rischio in concreto rilevato, i soggetti obbligati tengono conto, tra l'altro, dei seguenti indici di basso rischio:*
 - a) *indici di rischio relativi a tipologie di clienti quali:*
 1. *società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;*
 2. *pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;*
 3. *clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c);*

L'articolo 25 del d.lgs. n. 231 del 2007 consente di applicare obblighi semplificati nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 11, commi 1 e 2 lettera *b*), del decreto medesimo, trattandosi di soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

Coerentemente con tale impostazione, si chiede di ricomprendere, tra gli indici di basso rischio relativi alla tipologia di clientela, almeno gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto.

- b) *indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:*
 1. *contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del CAP, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro;*
 2. *forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'art. 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, **le forme di previdenza e assistenza obbligatorie privatizzate di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nonché le forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;***



Ai fini dell'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela, si chiede di includere nell'elenco di cui alla lettera *b*) anche le forme di previdenza e assistenza obbligatorie privatizzate di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nonché le forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

3. *regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;*
 4. *prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;*
 5. *prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità;*
- c) *indici di rischio relativi ad aree geografiche quali:*
1. *Stati membri;*
 2. *paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;*
 3. *paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;*
 4. *paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI.*
3. *Le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al precedente comma e stabiliscono le misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso rischio.*
 4. *L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque esclusa quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.*

Art.24

(Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela)

1. *I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.*
2. *Nell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati tengono conto, almeno dei seguenti fattori:*
 - a) *fattori di rischio relativi al cliente quali:*
 1. *rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;*
 2. *clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio secondo i criteri di cui alla lettera c);*
 3. *strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;*
 4. *società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;*
 5. *tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;*



6. *assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta;*
- b) *fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:*
1. *servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;*
 2. *prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;*
 3. *rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;*
 4. *pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;*
 5. *prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;*
- c) *fattori di rischio geografici quali quelli relativi a:*
1. *paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;*
 2. *paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;*
 3. *paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;*
 4. *paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.*

Nella consapevolezza che i fattori di rischio elencati nell'articolo 24, comma 2, rappresentano degli elementi da tenere in considerazione per l'applicazione degli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, si ritiene che alcuni di questi debbano essere meglio definiti, al fine di evitare un eccessivo ed ingiustificato ampliamento del numero dei clienti, dei servizi e dei prodotti caratterizzati da un elevato rischio di riciclaggio, con conseguente aggravio degli adempimenti e dei costi a carico dei soggetti obbligati.

In particolare, si chiede di fornire maggiori dettagli in merito alle fattispecie di cui al comma 2, lettera a), punto 4 e lettera b), punto 1.

3. *Ai fini dell'applicazione di obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela i soggetti obbligati esaminano contesto e finalità di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate e, in ogni caso, rafforzano il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette.*
4. *Le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al comma 2 e possono*



stabilire le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 25, da adottare in situazioni di elevato rischio.

5. *I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:*
 - a) *clienti residenti in paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea;*
 - b) *rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un paese terzo;*
 - c) *rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte.*
6. *I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.*

Art.25

(Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela)

1. *I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, adottano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.*
2. *Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un paese terzo gli intermediari bancari e finanziari, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, adottano le seguenti ulteriori misure:*
 - a) *raccolgono sull'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la relativa struttura proprietaria e la natura delle attività svolte nonché per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti, la correttezza e la qualità della vigilanza cui l'ente o corrispondente è soggetto;*
 - b) *valutano la qualità dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo cui l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero è soggetto;*
 - c) *ottengono l'autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;*
 - d) *definiscono in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente e i rispettivi obblighi;*
 - e) *si assicurano che l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero abbia sottoposto ad adeguata verifica i clienti che hanno un accesso diretto ai conti di*



- passaggio, che l'ente o l'istituto effettui il controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario finanziario controparte obbligato i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela;*
- f) assicurano un monitoraggio costante del rapporto con l'ente creditizio o l'istituto finanziario corrispondente, con frequenza e intensità commisurate al servizio di corrispondenza svolto.*
- 3. E' fatto divieto agli intermediari bancari e finanziari di aprire o mantenere, anche indirettamente, conti di corrispondenza con banche di comodo.*
- 4. I soggetti obbligati definiscono adeguate procedure, basate sul rischio, per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta e, nel caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con persone politicamente esposte, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, adottano le seguenti ulteriori misure:*
- a) ottengono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione occasionale con tali clienti;*
 - b) applicano misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;*
 - c) assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.*
- 5. Nel caso in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte, i soggetti obbligati osservano, al momento del pagamento della prestazione ovvero della cessione del contratto, le seguenti ulteriori misure:*
- a) informare l'alta dirigenza prima del pagamento dei proventi della polizza;*
 - b) eseguire controlli più approfonditi sull'intero rapporto con il contraente.*

Sezione III

Art.26

(Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi)

- 1. Ferma la responsabilità dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al presente Titolo, è consentito ai medesimi di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c).*
- 2. Ai fini della presente sezione, si considerano "terzi":*
 - a) gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2;*
 - b) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in un paese terzo, che:*
 - 1. sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla direttiva;*
 - 2. sono sottoposti a controlli di vigilanza in linea con quelli previsti dal diritto dell'Unione europea;*
 - c) i notai, quando esercitano funzioni di certificazione;*



d) fermo quanto previsto dalla lettera c), i professionisti nei confronti di altri professionisti.

Art.27

(Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi)

- 1. Nei limiti di cui all'articolo 26, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano assolti, previo rilascio di idonea attestazione da parte del terzo che abbia provveduto ad adempiervi, nell'ambito di un rapporto continuativo o dell'esecuzione di una prestazione professionale ovvero in occasione del compimento di un'operazione occasionale.*
- 2. L'attestazione di cui al comma 1 deve essere univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa dal terzo medesimo al soggetto obbligato che se ne avvale. Nella medesima attestazione è espressamente confermato il corretto adempimento degli obblighi da parte dell'attestante in relazione alle attività di verifica effettuate nonché la coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto a cui l'attestazione si riferisce. Le Autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) possono individuare idonee forme e modalità di attestazione, tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione e trasferimento a distanza.*
- 3. I terzi mettono a disposizione dei soggetti obbligati le informazioni richieste in occasione dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c). Le copie dei documenti acquisiti dai terzi in sede di adeguata verifica del cliente sono trasmesse, senza ritardo, dai terzi medesimi ai soggetti obbligati che ne facciano richiesta.*
- 4. Per i clienti il cui contatto è avvenuto attraverso l'intervento dei soggetti obbligati di cui all'art. 3, comma 3, lettere b) e c), l'intermediario può procedere all'identificazione acquisendo da tali soggetti obbligati le informazioni necessarie, anche senza la presenza contestuale del cliente.*



5. *Nel caso di rapporti continuativi relativi all'erogazione di credito al consumo, di leasing o di altre tipologie operative indicate dalla Banca d'Italia, l'identificazione può essere effettuata da collaboratori esterni legati all'intermediario da apposita convenzione, nella quale siano specificati gli obblighi previsti dal presente decreto e ne siano conformemente regolate le modalità di adempimento.*

Esprimiamo il nostro più sincero apprezzamento per la previsione di cui all'articolo 27, comma 3, la quale pone, in capo al terzo di cui il soggetto obbligato si avvale ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica e profilatura della clientela, un obbligo di trasmissione delle informazioni acquisite in occasione dell'adempimento dei suddetti obblighi.

In particolare, tale previsione assume rilevanza con riferimento alle informazioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), inerenti alla natura e allo scopo del rapporto continuativo o della prestazione professionale, nonché alle ulteriori informazioni eventualmente raccolte in funzione del rischio, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente.

Giova peraltro ribadire, in questa sede, la rilevanza che la suddetta previsione assume per le SGR, in particolar modo in considerazione del modello distributivo che caratterizza l'industria italiana del risparmio gestito. Di norma, infatti, le parti di OICR sono distribuite per il tramite di intermediari collocatori, dei quali le SGR, che non entrano in contatto diretto con il cliente finale, si avvalgono anche ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

In passato, infatti, l'assenza, in capo al terzo attestante, di uno specifico obbligo di trasmissione delle informazioni richieste in occasione dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, ha talvolta fatto sorgere delle difficoltà, per le SGR, nell'ottenere dal collocatore tutti i dati e le informazioni di cui necessitavano per adempiere correttamente gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Art.28

(Responsabilità dei soggetti obbligati)



1. I soggetti obbligati, responsabili dell'adeguata verifica della clientela, valutano se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal presente decreto e verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti. In caso di dubbi sull'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, i soggetti obbligati provvedono, in proprio a compiere l'identificazione e ad adempiere, in via diretta, agli obblighi di adeguata verifica.

Si ritiene che, qualora un soggetto obbligato ricorra a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 27, lo stesso debba ricorrere all'adempimento in via diretta degli suddetti obblighi, tramite il contatto diretto con il cliente, solamente qualora abbia infruttuosamente esperito i necessari approfondimenti presso il terzo attestante.

In particolare, qualora l'assolvimento degli obblighi tramite terzi sia parte integrante di un rapporto stabile tra soggetto obbligato e terzo attestante, quale ad esempio il rapporto derivante da una convenzione di collocamento tra banca e SGR, lo scambio di informazioni e l'eventuale richiesta di informazioni aggiuntive, chiarimenti o specificazioni in merito alle informazioni trasmesse, sono disciplinate contrattualmente. In tali ipotesi, l'adempimento in via diretta degli obblighi di adeguata verifica, tramite il contatto diretto con il cliente, dovrebbe porsi come eccezione e estrema *ratio* rispetto al preliminare e fisiologico approfondimento presso l'intermediario collocatore.

Art.29

(Esecuzione da parte di terzi aventi sede in paesi ad alto rischio)

1. E' fatto divieto ai soggetti obbligati di avvalersi di terzi aventi sede in paesi terzi ad alto rischio.

Art.30

(Esclusioni)

1. La presente sezione non si applica ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nei casi in cui, ai sensi del contratto o della convenzione comunque denominata, il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente siano equiparabili ai dipendenti o, comunque, a soggetti stabilmente incardinati nell'organizzazione dei soggetti obbligati per i quali svolgono la propria attività.

CAPO II

Obblighi di conservazione

Art.31

(Obblighi di conservazione)

1. I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili all'espletamento di indagini su operazioni di riciclaggio, reati ad esso presupposti e attività di finanziamento del terrorismo ovvero strumentali allo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.



2. *Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti obbligati conservano copia, in formato cartaceo o elettronico, purché non modificabile, dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:*
 - a) *la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;*
 - b) *i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;*
 - c) *la data, l'importo e la causale dell'operazione;*
 - d) *i mezzi di pagamento utilizzati.*
3. *I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.*

Art.32

(Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni)

1. *I soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto.*
2. *Le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente nonché l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati. Le predette modalità devono, altresì, assicurare:*
 - a) *l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità competenti;*
 - b) *la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. È considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;*
 - c) *l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;*
 - d) *la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi, in modo che sia assicurato il collegamento tra i dati e le informazioni conservate e i documenti necessari a darvi riscontro.*
3. *I soggetti obbligati possono avvalersi, per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, di un autonomo centro di servizi, ferma restando la responsabilità del soggetto*



obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione.

Art.33

(Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF)

- 1. Gli intermediari bancari e finanziari, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettere i) ed o) nonché le società fiduciarie di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) trasmettono alla UIF dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.*
- 2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere, le modalità e la cadenza della loro trasmissione e verifica il rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo, anche mediante accesso diretto ai dati e alle informazioni conservate dall'intermediario bancario o finanziario o dalla società fiduciaria.*

Art.34

(Disposizioni specifiche)

- 1. Nel rispetto del vigente quadro di attribuzioni e competenze, i dati e le informazioni conservate secondo le norme di cui al presente Capo sono utilizzabili a fini fiscali.*
- 2. La custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio e la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni, e la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell'articolo 35, comma 22, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, costituiscono idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni.*
- 3. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto per le finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, le Autorità di vigilanza di settore, a supporto delle rispettive funzioni, possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati, alla data di entrata in vigore del presente articolo.*

Esprimiamo il nostro più vivo apprezzamento per l'eliminazione dell'obbligo di istituzione e tenuta di un Archivio Unico Informatico (AUI). Ciò sia in ragione della circostanza che lo stesso rappresenta un costo elevato per gli operatori italiani del risparmio gestito sia poiché i dati in esso contenuti sono già presenti in altri archivi aziendali che le SGR sono comunque obbligate a tenere in ottemperanza ad altri obblighi normativi vigenti in tema di *record keeping* a livello comunitario.



CAPO III

Obblighi di segnalazione

Come già evidenziato nel precedente *box* di commento, si apprezza la scelta del legislatore di non prevedere l'istituzione di un AUI per la registrazione delle informazioni acquisite nell'ambito dello svolgimento dell'adeguata verifica della clientela.

Tale impostazione, infatti, rappresenta certamente una semplificazione per i soggetti obbligati e fa venir meno una specificità della sola normativa italiana, che comportava uno svantaggio competitivo per gli intermediari italiani rispetto a soggetti equivalenti stabiliti in altri Paesi dell'Unione europea.

Si ritiene opportuno, tuttavia, evidenziare come l'effettivo impatto di tale modifica dipenderà, in gran parte, dalle istruzioni che saranno emanate dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera *d*). Queste ultime, infatti, dovranno necessariamente essere adeguate alla luce dell'eliminazione dell'AUI e, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, essere formulate in modo tale da consentire l'estrapolazione delle informazioni da inviare alla UIF (quali ad esempio i dati statistici aggregati) direttamente dagli archivi utilizzati dai soggetti obbligati ai fini dell'adempimento degli obblighi di conservazione di cui al Titolo II, Capo II del d.lgs. n. 231 del 2007, così come modificato dallo schema di decreto.

Art. 35

(Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)

- 1. I soggetti obbligati, ove possibile prima di compiere l'operazione, inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio di proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera *e*), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette.*
- 2. I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto, e collaborano con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera *d*), emana istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette al fine di assicurare tempestività, completezza e riservatezza delle stesse.*
- 3. Nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge*



di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF.

- 4. Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.*
- 5. L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.*

Art. 36

(Modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, delle società di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e agenti)

- 1. Ai fini della segnalazione di operazioni sospette, gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari e le società di gestione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 3, comma 8, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, si avvalgono, anche mediante l'ausilio di strumenti informatici e telematici, di procedure di esame delle operazioni che tengano conto, tra le altre, delle evidenze evincibili dall'analisi dei dati e dalle informazioni conservati ai sensi del Capo II del presente Titolo.*
- 2. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario o del soggetto cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela ha l'obbligo di segnalare, senza ritardo, le operazioni di cui all'articolo 35 al titolare della competente funzione o al legale rappresentante o ad altro soggetto all'uopo delegato.*
- 3. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2, lettera o) e di cui all'articolo 3, comma 3 lettere c) adempiono all'obbligo di segnalazione trasmettendo la segnalazione al titolare della competente funzione, al legale rappresentante o ad altro soggetto all'uopo delegato dell'intermediario mandante o di riferimento.*
- 4. I mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b) CAP, qualora non sia individuabile un intermediario di riferimento e i mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies TUB inviano la segnalazione direttamente alla UIF.*



5. *I soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera oo), che operano in nome e per conto di istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica trasmettono i dati e le informazioni relativi ad un'operazione sospetta all'istituto di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale, ai fini della relativa segnalazione di operazione sospetta.*
6. *Il titolare della competente funzione, il legale rappresentate o altro soggetto all'uopo delegato dell'intermediario mandante o di riferimento e il responsabile del punto di contatto centrale, esamina le segnalazioni pervenute e, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati, le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante.*

Art.37

(Modalità di segnalazione da parte dei professionisti)

1. *I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, agli organismi di autoregolamentazione.*
2. *Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione di operazione sospetta da parte dei propri iscritti, provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante.*
3. *Per le società di revisione legale, il responsabile dell'incarico di revisione, che partecipa al compimento della prestazione e al quale compete la gestione del rapporto con il cliente, ha l'obbligo di trasmettere senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta al titolare della competente funzione, al legale rappresentante o a un suo delegato. Quest'ultimo esamina le segnalazioni pervenute e le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati.*

Art.38

(Tutela della riservatezza)

1. *I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.*
2. *Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato presso i soggetti obbligati sono responsabili della custodia degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalità del segnalante.*
3. *In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata. In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento e la sua identità non può essere rivelata, a meno che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.*



4. *In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità del segnalante, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata.*
5. *Fermo quanto disposto dai commi 3 e 4, in caso di sequestro di atti o documenti l'autorità giudiziaria e gli organi di polizia giudiziaria adottano le cautele necessarie ad assicurare la riservatezza dei segnalanti.*
6. *La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza e gli organismi di autoregolamentazione avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse.*

Si chiede di confermare che la diversa formulazione dell'articolo 38, comma 2, ("titolare della competente funzione"), rispetto a quella contenuta nel vigente articolo 45, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007 ("titolare dell'attività"), non comporti una modifica di tipo sostanziale in merito alla responsabilità circa la custodia degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalità del segnalante.

In particolare, si chiede di confermare che il "titolare della competente funzione" non debba intendersi come riferito al responsabile della funzione antiriciclaggio, bensì al soggetto designato o delegato come responsabile della segnalazione di operazioni sospette (SOS).

Art.39

(Divieto di comunicazione)

1. *Fuori dai casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.*
2. *Il divieto di cui al comma 1 non si estende alla comunicazione effettuata alle autorità di vigilanza di settore in occasione dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 2 e alla Guardia di Finanza in occasione dei controlli di cui all'art. 8, né alla comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo.*
3. *Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari **bancari** e finanziari ovvero tra tali intermediari e le loro succursali e filiazioni controllate a maggioranza e situate in Paesi terzi, a condizione che le medesime succursali e filiazioni si conformino a politiche e procedure di gruppo, ivi comprese quelle relative alla condivisione delle informazioni, idonee a garantire la corretta osservanza delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.*
4. *Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure*



- equivalenti a quelle previste dal presente decreto legislativo.*
5. *Nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, che coinvolgano due o più intermediari **bancari** e finanziari ovvero due o più professionisti, il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari o tra i professionisti in questione, a condizione che appartengano ad uno Stato membro o siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto legislativo, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 42, 43 e 44 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.*
 6. *Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione previsto dal presente articolo.*

Art.40

(Analisi e sviluppo della segnalazione)

1. *La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri per l'approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette ed espleta le seguenti attività:*
 - a) *avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti nonché delle risultanze della propria attività ispettiva, effettua approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonché delle ipotesi di operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza, sulla base di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini, dalle autorità di vigilanza di settore, dagli organismi di autoregolamentazione e dalle UIF estere;*
 - b) *effettua, sulla base di protocolli d'intesa, approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore, in collaborazione con le medesime anche avvalendosi, a tal fine, degli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;*
 - c) *fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli d'intesa, le segnalazioni che presentano un rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e i risultati delle analisi svolte, incluse le informazioni ad esse pertinenti relative ai reati presupposto associati, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata o al terrorismo;*
 - d) *mantiene evidenza per dieci anni delle segnalazioni che ritiene infondate, mediante procedure che consentano, sulla base di protocolli d'intesa, la consultazione agli organi investigativi di cui all'articolo 8.*
2. *Ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione, la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia possono richiedere ulteriori informazioni al soggetto che ha effettuato la segnalazione ovvero ai soggetti, destinatari degli obblighi di cui al presente decreto, nonché alle Pubbliche amministrazioni, sui fatti oggetto di analisi o approfondimento.*
3. *La UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia adottano, anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, le misure necessarie*



ad assicurare la riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni ovvero dei soggetti che sono tenuti, in forza del presente decreto, a fornire ulteriori informazioni utili ai fini dell'analisi delle segnalazione e dell'approfondimento investigativo della stessa

Art.41

(Flusso di ritorno delle informazioni)

- 1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, anche sulla base di protocolli di intesa, informano la UIF degli esiti investigativi dell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette.*
- 2. La UIF, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, comunica al segnalante, direttamente ovvero tramite gli organismi di autoregolamentazione, gli esiti delle segnalazioni, anche tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Direzione investigativa antimafia e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.*
- 3. Il flusso di ritorno delle informazioni è sottoposto allo stesso divieto di comunicazione ai clienti o ai terzi previsto dall'articolo 39.*
- 4. In occasione degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 7, la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria le informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati nell'anno solare precedente, nell'ambito dell'attività di prevenzione del riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonché sull'esito delle segnalazioni ripartito per categoria dei segnalanti, tipologia delle operazioni e aree territoriali.*

CAPO IV

Obbligo di astensione

Art.42

(Astensione)

- 1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.*
- 2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.*
- 3. I professionisti sono esonerati dall'obbligo di cui al comma, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di*



rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.

Il contenuto del nuovo articolo 42 differisce da quello di cui al vigente articolo 23 del d.lgs. n. 231 del 2007, non prevedendo più, nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela relativamente a rapporti continuativi in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, la restituzione dei fondi, degli strumenti e delle altre disponibilità finanziarie di spettanza al cliente.

A tale proposito, pertanto, si chiede di chiarire come debbano comportarsi i soggetti obbligati in tali situazioni, ovvero se tale materia possa essere altrimenti disciplinata attraverso l'elaborazione di linee guida associative che individuino un approccio comune a tutti gli operatori nelle ipotesi in cui si verifichi la situazione suddetta.

CAPO V

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I SOGGETTI CONVENZIONATI E AGENTI DI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

Art.43

(Misure di controllo di soggetti convenzionati e agenti)

1. *Gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le succursali e i punti di contatto centrale di cui al comma 3 adottano procedure e sistemi di controllo idonei a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera oo).*
2. *Le procedure e i sistemi di controllo, articolati in ragione della natura e del rischio propri dell'attività svolta, assicurano, quanto meno:*
 - a) *l'individuazione, la messa a disposizione e l'aggiornamento di standard e pratiche di riferimento, in materia di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e segnalazione di operazioni sospette, cui i soggetti convenzionati e gli agenti sono tenuti a conformarsi, al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi di cui al presente decreto da parte dei prestatori di servizi di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;*
 - b) *l'adozione di specifici programmi di formazione, idonei ad orientare i soggetti convenzionati e gli agenti nel riconoscimento di operatività potenzialmente anomale in quanto connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;*
 - c) *l'individuazione, la verifica del possesso e il controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto di convenzionamento, di requisiti reputazionali dei soggetti convenzionati e degli agenti, idonei a garantire la legalità dei loro comportamenti e ad assicurare la corretta attuazione delle pratiche di cui alla lettera a);*



- d) *la verifica e il controllo dei comportamenti e dell'osservanza, da parte dei soggetti convenzionati e degli agenti, degli standard e delle pratiche di cui alla lettera a);*
 - e) *la previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto di convenzionamento, a fronte del venir meno dei requisiti di cui alla lettera c) ovvero di gravi o ripetute infrazioni riscontrate in occasione delle verifiche e dei controlli di cui alla lettera d).*
3. *Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti sul territorio della Repubblica senza succursale, avvalendosi di soggetti convenzionati e agenti, designano un punto di contatto centrale in Italia, attraverso cui assolvono agli obblighi di cui al presente decreto.*
4. *Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la Banca d'Italia detta disposizioni attuative delle norme tecniche di regolamentazione di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 10 della Direttiva, concernenti i requisiti, le procedure e i sistemi di controllo del punto di contatto centrale e vigila sulla loro osservanza.*

Art. 44

(Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti)

1. *Ferma la responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera oo):*
- a) *acquisiscono, per conto dell'istituto di riferimento, i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e inviano al medesimo istituto ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale una comunicazione contenente i dati acquisiti, entro 20 giorni dall'effettuazione dell'operazione; in caso di operazioni occasionali, anche di importo inferiore a 15.000 euro, la comunicazione è inviata prima della relativa esecuzione;*
 - b) *conservano, per un periodo di 12 mesi, i dati acquisiti ai sensi della lettera a);*
 - c) *comunicano all'intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale ogni circostanza e informazione rilevante, ai fini della valutazione, da parte di questi ultimi, in ordine all'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta;*
2. *L'atto di convenzionamento o il mandato, quale che sia il tipo contrattuale utilizzato per la regolamentazione dei rapporti tra le parti, indica espressamente:*
- a) *gli adempimenti cui i soggetti convenzionati e gli agenti sono tenuti in occasione dell'identificazione di cui al comma 1, lettera a) e le modalità di adempimento dei medesimi, l'indicazione dei tempi entro cui le informazioni sono trasmesse all'istituto di riferimento ovvero al punto di contatto centrale nonché la responsabilità ascrivibile al soggetto convenzionato per l'inosservanza dei termini e delle condizioni ivi previsti;*
 - b) *le modalità di conservazione dei dati acquisiti idonee a garantire, quanto meno, l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità competenti nonché l'integrità e la non alterabilità dei medesimi dati, successivamente alla loro*



- acquisizione;
- c) *le modalità e tempi di invio della comunicazione di cui al comma 1, lettera c).*

Art.45

(Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di istituti di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica)

1. *Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e relative succursali, direttamente ovvero per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano all'OAM, con cadenza semestrale, per l'annotazione in apposito registro pubblico informatizzato i seguenti dati relativi ai soggetti convenzionati e agli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera oo), per il tramite dei quali operano sul territorio della Repubblica:*
 - a) *il nome, il cognome ovvero la denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo del responsabile legale e del preposto, del soggetto convenzionato ovvero dell'agente e, ove assegnato, il codice fiscale;*
 - b) *l'indirizzo ovvero la sede legale e, ove diversa, la sede operativa del soggetto convenzionato ovvero dell'agente, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale;*
 - c) *l'espressa indicazione della prestazione di servizi di rimessa di denaro, per come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ove erogata dal soggetto convenzionato ovvero dall'agente.*
2. *Nelle ipotesi di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e), gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano all'OAM, per l'annotazione in apposita sottosezione, ad accesso riservato, del registro di cui al comma 1, l'intervenuta cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato, per motivi non commerciali, entro trenta giorni dall'estinzione del rapporto. L'accesso alla sottosezione è consentito, senza restrizioni, alla Guardia di Finanza, alla Banca d'Italia, all'autorità giudiziaria e alla UIF, per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica, alle succursali e ai punti di contatto centrale a salvaguardia della correttezza e della legalità dei comportamenti degli operatori del mercato.*
3. *Le modalità tecniche di alimentazione e consultazione del registro di cui al presente articolo sono stabilite dall'OAM, con propria circolare, in modo che siano garantiti:*
 - a) *l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità di cui al comma 2;*
 - b) *le modalità di accesso da parte degli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, delle succursali e dei punti di contatto centrale, per le finalità di cui al comma 2;*
 - c) *la tempestiva annotazione dei dati comunicati dagli istituti e dei relativi aggiornamenti;*
 - d) *l'attribuzione di un identificativo unico a ciascuno dei soggetti convenzionati o degli agenti annotati nel registro;*
 - e) *l'interfaccia tra la sottosezione ad accesso riservato del registro di cui al comma 2 e gli*



- altri elenchi o registri tenuti dall'OAM, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorità e agli istituti di cui al comma 2 l'informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto;*
- f) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto.*
- g) l'entità ovvero i criteri di determinazione del contributo, dovuto dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al presente articolo, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.*

CAPO VI

Obblighi di comunicazione

Art. 46

(Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati)

- 1. I componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati vigilano sull'osservanza delle norme di cui al presente decreto e sono tenuti a:*
 - a) comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;*
 - b) comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.*

Art. 47

(Comunicazioni oggettive)

- 1. I soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.*
- 2. I dati e le informazioni sono utilizzati per l'approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.*
- 3. L'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta avente ad oggetto la medesima operazione.*
- 4. Con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la UIF, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma 1, definisce le relative modalità di trasmissione e individua tassativamente le ipotesi in cui, rispetto alla medesima fattispecie, sussiste in capo al soggetto obbligato esclusivamente l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, ai sensi dell'articolo 35.*



In assenza di maggiori specificazioni circa il contenuto delle comunicazioni oggettive, in questa sede preme segnalare come, al momento, taluni dubbi sembrano sorgere in merito al rapporto esistente tra le citate comunicazioni e le SOS.

In particolare, dal momento che, ai sensi del comma 3 dell'articolo in commento, l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione avente ad oggetto la medesima operazione, ci si domanda come tale previsione si concili con l'impianto sanzionatorio definito dall'articolo 58. Si teme, infatti, che possa innescarsi un meccanismo sanzionatorio per omessa segnalazione proprio alla luce delle informazioni fornite per il tramite delle comunicazioni oggettive.

Inoltre, si auspica che le istruzioni della UIF siano basate su principi di economicità ed efficienza, anche al fine di evitare che lo strumento delle comunicazioni oggettive diventi un elemento di forte squilibrio rispetto agli adempimenti imposti negli altri Paesi europei.

CAPO VII **Segnalazione di violazioni**

Art. 48

(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)

1. *I soggetti obbligati adottano procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.*
2. *Le procedure di cui al comma 1 garantiscono:*
 - a) *la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;*
 - b) *la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;*
 - c) *lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.*
3. *La presentazione della segnalazione di cui al presente articolo non costituisce, di per sé, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con il soggetto obbligato.*
4. *La disposizione di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 non trova applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.”.*

Articolo 3

(Modifiche al Titolo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)



1. Il titolo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 è sostituito dal seguente:

**“TITOLO III
MISURE
ULTERIORI**

Art. 49

(Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)

1. *É vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificialmente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, comma 1 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del Codice Civile.*
2. *Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di mille euro.*
3. *Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia è di 3.000 euro.*
4. *I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.*
5. *Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a mille euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.*
6. *Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.*
7. *Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.*
8. *Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a mille euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.*
9. *Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa*



restituzione del titolo all'emittente.

10. *Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.*
11. *I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.*
12. *A decorrere dall'entrata in vigore del presente disposizione è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.*
13. *Le disposizioni di cui al presente articolo, concernenti la circolazione del contante e le modalità di circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e).*
14. *Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte banche, Poste Italiane S.p.A., SIM, SGR, SICAV, SICAF e imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1 CAP.*
15. *Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresì fatto salvo quanto previsto dall'articolo 494 del codice di procedura civile.*

Art. 50

(Divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia)

1. *L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata.*
2. *L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, aperti presso Stati esteri, è vietato.*

Art. 51

(Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo)



1. *I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate. La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.*
2. *In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato.*
3. *Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 35, comma 1, non sussiste l'obbligo di comunicazione di cui al comma 1.”.*

Articolo 4

(Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Il titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 è sostituito dal seguente:

“

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PRESTATORI DI SERVIZI DI GIOCO

Art. 52

(Misure per la mitigazione del rischio)

1. *I concessionari di gioco adottano procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, compresi quelli relativi ai clienti, ai paesi o aree geografiche e alle operazioni e tipologie di gioco, cui sono esposti i distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di cui i medesimi concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco.*
2. *Le procedure e i sistemi di controllo, articolati in ragione della natura e del rischio propri dell'attività svolta tramite distributori ed esercenti, assicurano quanto meno:*
 - a) *l'individuazione, la verifica del possesso e il controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto, di requisiti reputazionali, richiesti ai sensi della convenzione di concessione per i distributori e gli esercenti, idonei a garantire la legalità e correttezza dei loro comportamenti;*
 - b) *la verifica e il controllo dell'osservanza, da parte dei distributori e degli esercenti a*



- qualsiasi titolo contrattualizzati, degli standard e dei presidi adottati dai concessionari in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;*
- c) *l'adozione e l'osservanza, anche da parte dei distributori e degli altri esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di procedure che consentano di monitorare:*
1. *la tipologia delle operazioni di gioco e le possibili anomalie, di carattere oggettivo e soggettivo, ad esse riconducibili;*
 2. *i comportamenti che favoriscano o comunque non riducano il rischio di irregolarità o di violazione delle norme di regolamentazione del settore, ivi comprese quelle in materia di prevenzione del riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;*
 3. *con specifico riferimento al gioco offerto tramite VLT:*
 - 3.1. *le singole operazioni riferite ad ogni sessione di gioco nel periodo temporale massimo di una settimana;*
 - 3.2. *i comportamenti anomali legati all'entità insolitamente elevata degli importi erogati rispetto a quelli puntati;*
 4. *con specifico riferimento al gioco online:*
 - 4.1. *lo stato dei conti di gioco ed in particolare quelli sospesi e quelli sui quali vi siano movimentazioni rilevanti;*
 - 4.2. *i conti di gioco caratterizzati da una concentrazione anomala di vincite o perdite in un arco temporale limitato, specie se verificatesi su giochi in cui c'è interazione tra giocatori;*
 - 4.3. *la tipologia degli strumenti di ricarica utilizzati;*
 - 4.4. *la frequenza e le fasce orarie delle transazioni di ricarica del conto di gioco;*
 - 4.5. *l'individuazione di anomalie nell'utilizzo del conto di gioco per come desumibili dal rapporto tra depositi e prelievi.*
- d) *la previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto contrattuale, comunque denominato, a fronte del venir meno dei requisiti di cui alla lettera a) ovvero di gravi o ripetute infrazioni riscontrate in occasione delle verifiche e dei controlli di cui alla lettera b).*
3. *Il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in favore di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario, è subordinato all'adozione di procedure e sistemi equivalenti a quelli di cui al comma 2 e idonei a garantire il perseguimento delle medesime finalità di controllo e prevenzione.*
 4. *L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'esercizio delle proprie competenze e attribuzioni istituzionali nel comparto del gioco pubblico, verifica l'osservanza degli adempimenti cui, ai sensi del presente articolo, i concessionari sono tenuti e, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, emana linee guida, ad ausilio dei concessionari, adottando ogni iniziativa utile a sanzionarne l'inosservanza.*

Art. 53

(Disposizioni integrative in materia di adeguata verifica e conservazione)

1. *Gli operatori di gioco on line procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente utilizzando il presidio del conto di gioco previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge*



- 7 luglio 2009, n. 88.
2. *Gli operatori di gioco on line consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, ai soggetti titolari del conto esclusivamente attraverso mezzi di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari connessi alle operazioni di gioco.*
 3. *Gli operatori di gioco on line acquisiscono e conservano, per un periodo di dieci anni dalla relativa acquisizione, con modalità idonee a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative:*
 - a) *ai dati identificativi dichiarati dal cliente all'atto dell'apertura dei conti di gioco,*
 - b) *alla data di ogni operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti nonché al valore delle medesime operazioni e ai mezzi di pagamento per esse impiegati;*
 - c) *all'indirizzo IP, alla data, all'ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi dell'operatore di gioco on line, pone in essere le suddette operazioni.*
 4. *L'Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontra l'autenticità dei dati contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l'apertura dei conti di gioco anche attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64.*
 5. *Ferma la responsabilità del concessionario, in ordine all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione di cui al Titolo II, le attività di identificazione del cliente sono effettuate dai distributori e dagli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, per il tramite dei quali il concessionario offre servizi di gioco pubblico su rete fisica, a diretto contatto con la clientela ovvero attraverso apparecchi videoterminali. A tal fine, i predetti distributori ed esercenti acquisiscono e conservano, con modalità idonee a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative:*
 - a) *ai dati identificativi del cliente, all'atto della richiesta o dell'effettuazione dell'operazione di gioco;*
 - b) *alla data delle operazioni di gioco, al valore delle medesime operazioni e ai mezzi di pagamento utilizzati.*
 6. *Gli operatori di gioco su rete fisica, ivi compresi quelli di cui all'art. 1, comma 644 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che richiede o effettua, presso il medesimo operatore, nell'arco di una stessa giornata una o più operazioni di gioco, per un importo complessivo pari o superiore a euro 2.000. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi operatori sono tenuti ad applicare le predette misure, quale che sia l'importo dell'operazione effettuata.*
 7. *Con riferimento ai giochi offerti tramite apparecchi VLT, i distributori e gli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, osservano le disposizioni di cui al presente articolo nei casi in cui le operazioni di gioco ovvero il valore nominale del ticket siano di importo superiore ai 500 euro, nonché nei casi in cui, all'interno di un'unica sessione di gioco, siano rinvenibili operazioni di inserimento di denaro di importo superiore ai 500 euro. I concessionari assicurano, in ogni caso, che i distributori e gli esercenti di apparecchi VLT siano dotati di*



funzionalità del sistema di gioco tali da consentire la verifica di:

- a) ticket, di importo nominale superiore ai 500 euro;*
 - b) ticket, di qualunque importo, che indichino assenza di vincite o una bassa percentuale delle stesse rispetto al valore del ticket stesso.*
- 8. I distributori e gli esercenti inviano i dati acquisiti, relativi al cliente e all'operazione, al concessionario di riferimento, entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione. I medesimi soggetti assicurano la conservazione dei dati di cui alla presente lettera per un periodo di due anni dalla data di relativa acquisizione, fermi, a carico del concessionario, gli obblighi di cui al Titolo II, Capo II del presente decreto.*
- 9. I gestori di case da gioco applicano le misure di identificazione e verifica dell'identità del cliente qualora il valore delle operazioni effettuate all'atto dell'acquisto o cambio di gettoni o di altri mezzi di gioco ovvero dell'incasso di vincite da parte del cliente sia di importo pari o superiore a 2.000 euro, indipendentemente dal fatto che l'acquisto o il cambio siano effettuati con un'unica operazione o con più operazioni frazionate. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi gestori sono tenuti ad applicare le predette misure, quale che sia l'importo dell'operazione effettuata.*
- 10. Fermo quanto previsto dal presente decreto in materia di conservazione dei dati e delle informazioni, i gestori di case da gioco assicurano, altresì, la conservazione dei dati e delle informazioni relativi alla data e alla tipologia dell'operazione di gioco, ai mezzi di pagamento utilizzati per l'acquisto o il cambio dei gettoni di gioco, alle operazioni di gioco effettuate dal cliente e al valore delle medesime.*

Art. 54

(Autorità e cooperazione nel comparto del gioco)

- 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Titolo, le amministrazioni e istituzioni interessate, a supporto dei prestatori di servizi di gioco, elaborano standard tecnici di regolamentazione, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.*
- 2. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d'intesa, volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessario a garantire il coordinamento, l'efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica dell'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dai prestatori di servizi di gioco.”.*

Articolo 5

(Modifiche al Titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Il titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 è sostituito dal seguente:

“



TITOLO V
DISPOSIZIONI
SANZIONATORIE

CAPO I
Sanzioni penali

Art. 55
(Fattispecie incriminatrici)

1. *Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.*
2. *Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione è punito con la reclusione da 10.000 e con la multa da 30.000.*
- 2. bis** ~~ovvero~~ **Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto** *si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.*

Si chiede di valutare l'opportunità di suddividere il comma 2 dell'articolo 55 in due separati commi, anche al fine di far emergere il diverso grado di responsabilità che sembra contraddistinguere le due condotte.

Inoltre, in linea con il principio direttivo contenuto nell'articolo 15 comma 2, lettera h), punto 1), della Legge 12 agosto 2016, n. 170 (Legge di delegazione 2015), si propone di limitare l'applicabilità della sanzione di cui al comma 2 alle sole condotte perpetrate attraverso frode o falsificazione.

3. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il cliente che essendo obbligato ai sensi del presente decreto a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da tre mesi a 1 anno e con la multa da 1.500 euro a 10.000 euro.*
4. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39 comma 1 e 41, comma 3 è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.*
5. *Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena*



soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

CAPO II **Sanzioni amministrative**

Art. 56

(Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione)

- 1. Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18 e 19, omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale ovvero che, al verificarsi di situazioni caratterizzate da un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, omettono di procedere all'adeguata verifica rafforzata del cliente, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 80.000 euro.*
- 2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 42, compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale.*
- 3. Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi precedenti sono triplicate nel minimo e nel massimo edittali.*

Art. 57

(Inosservanza degli obblighi di conservazione)

- 1. Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 80.000 euro.*
- 2. Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi precedenti sono triplicate nel minimo e nel massimo edittali.*

Art. 58

(Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)

- 1. Ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta **ovvero la effettuano tardivamente**, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro.*



Innanzitutto, appare opportuno osservare come la definizione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa, piuttosto che in percentuale rispetto all'importo dell'operazione non segnalata, seppure in linea con i principi direttivi di cui alla Legge di delegazione 2015, possa comportare l'irrogazione di una sanzione di importo notevolmente superiore rispetto a quello dell'operazione non segnalata.

Si chiede, poi, di eliminare la previsione di sanzionare anche i soggetti obbligati che effettuano "tardivamente" una segnalazione di operazione sospetta. L'articolo 35, infatti, non contiene uno specifico riferimento temporale, ma soltanto una generica indicazione dei soggetti obbligati ad inviare la segnalazione "ove possibile prima di compiere l'operazione".

L'assenza di qualsiasi parametro di riferimento, infatti, potrebbe esporre i soggetti obbligati ad un numero eccessivo ed ingiustificato di sanzioni.

Tuttavia, qualora la scelta sia per il mantenimento della formulazione contenuta nel comma 1, si richiede di specificare il termine di riferimento rispetto al quale l'invio di una segnalazione possa essere considerato come tardivo, nonché di modificare le sanzioni applicabili distinguendo tra i casi di omessa o tardiva segnalazione di operazione sospetta.

2. *La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica alle persone fisiche preposte a un'articolazione organizzativa o territoriale dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2, responsabili, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa o tardiva segnalazione di operazione sospetta.*

Per il commento relativo alla modifica all'articolo 58, comma 2, si rinvia al box precedente.

3. *Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c).*
4. *Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto obbligato, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi precedenti sono triplicate nel minimo e massimo edittali.*
5. *Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.*

Si ritiene opportuno prevedere che, in ogni caso, l'applicazione del comma 5 non comporti l'irrogazione di una sanzione superiore rispetto a quella che si avrebbe applicando il cumulo materiale delle sanzioni.



6. *Nel caso in cui le violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma 4:*
- a) *è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e comunque non sia inferiore a 450.000 euro.*
 - b) *è elevato fino ad un massimo di un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.*

Art.59

(Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati)

1. *Ciascun componente degli organi di controllo presso i soggetti obbligati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro qualora, nell'esercizio della propria funzione, ometta di effettuare o effettui tardivamente le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 46 del presente decreto.*
2. *Le autorità di vigilanza di settore provvedono all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti dei componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati rispettivamente vigilati.*

Art.60

(Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'Unità di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. *Ai destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell'UIF, previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, che omettono di fornire alla medesima Unità le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 200.000 euro.*
2. *La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica a coloro che, in occasione delle ispezioni di cui all'articolo 5, comma 3, si rifiutano di esibire documenti o comunque rifiutano di fornire notizie o forniscano notizie errate od incomplete.*

Art. 61

(Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di istituti di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica)

1. *Ai soggetti convenzionati e agli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera oo) che non eseguono gli adempimenti di cui all'articolo 44, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a 10.000 euro. Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai presente comma sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali.*



2. *Agli istituti di pagamento e agli istituti emittenti moneta elettronica alle succursali e ai punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 45, si applica la sanzione pecuniaria di 4.500 euro. In caso di violazioni gravi, ripetute sistematiche o plurime, la sanzione è triplicata. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta a 1.500 euro. La procedura per la contestazione delle violazioni di cui al presente comma e l'irrogazione e riscossione delle relative sanzioni è attribuita alla competenza dell'OAM.*
3. *Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui di cui all'articolo 2 comma 4 del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo V da parte dei soggetti convenzionati e degli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera oo).*
4. *Il verbale, contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1, è notificato, a cura della Guardia di Finanza, anche all'istituto per conto del quale il soggetto convenzionato o l'agente ha operato e, relativamente alle violazioni contestate ai soggetti convenzionati e agli agenti di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, al punto di contatto centrale, affinché adottino ogni iniziativa utile a prevenirne la reiterazione.*
5. *La Guardia di Finanza qualora, nell'esercizio dei poteri di controllo conferiti ai sensi del presente decreto, accerti e contesti gravi violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 44 e riscontri la sussistenza, a carico del medesimo soggetto, di due distinte annotazioni, anche non consecutive, nell'apposita sottosezione del registro di cui all'articolo 45 comma 2, avvenute nel corso dell'ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio del servizio, oggetto di convenzione o mandato, rispetto al quale la violazione è stata riscontrata.*
6. *Nell'ipotesi di cui al comma 5 l'istituto per conto del quale opera il soggetto convenzionato o l'agente ovvero, limitatamente alle violazioni contestate a soggetti convenzionati e agenti di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, il punto di contatto centrale, è tenuto, in solido con il soggetto convenzionato o l'agente, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.*
7. *Il provvedimento di sospensione di cui al comma 5 è adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e notificato all'interessato, all'istituto per conto del quale opera il soggetto convenzionato o l'agente ovvero, limitatamente alle violazioni contestate ai soggetti convenzionati di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, al punto di contatto centrale. Il provvedimento di sospensione è altresì comunicato all'OAM, per l'annotazione nella sottosezione del registro di cui all'articolo 45 comma 2 e per l'attivazione delle procedure di comunicazione e informativa previste dall'articolo 128-duodecies, comma 1-bis TUB.*
8. *L'esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l'apposizione del sigillo dell'autorità procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonché il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. L'inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.*



9. *Salvo quanto previsto dal comma 2, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 65. Il decreto che irroga la sanzione, notificato ai sensi di legge, è contestualmente comunicato, a cura del Ministero dell'economia e delle Finanze all'OAM, per l'annotazione nella sottosezione del registro di cui all'articolo 45 comma 2.*

Art. 62

(Disposizioni sanzionatorie specifiche per intermediari bancari e finanziari)

1. *Nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili di violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto, delle relative disposizioni attuative adottate dalle autorità di vigilanza di settore nonché dell'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile.*
2. *Fermo quanto disposto dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000 di euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al personale dell'ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile le violazioni di cui al comma 1 o l'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'ente al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile.*

Si ritiene che la sanzione di cui al comma 2 sia di portata eccessivamente ampia sia con riferimento alla platea di soggetti nei confronti dei quali la stessa trova applicazione (*soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo e personale dell'ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico*) sia con riferimento alla definizione della condotta punibile (*hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile le violazioni [...] ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'ente al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo*).

In particolare, si ritiene che la norma in commento non tenga debitamente conto dei diversi profili di responsabilità dei soggetti potenzialmente investiti dalla predetta sanzione.

3. *Nelle ipotesi di cui al comma 2, tenuto conto della gravità della violazione accertata e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 67, le autorità di vigilanza di settore, secondo le rispettive competenze, hanno il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria*



dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

- 4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e di quelle in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto e delle relative disposizioni attuative, caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità alla stregua dei criteri di cui all'articolo 67, le autorità di vigilanza di settore, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, hanno il potere di:
 - a) applicare all'ente responsabile la sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle;*
 - b) qualora l'infrazione contestata sia cessata, applicare all'ente responsabile la sanzione consistente in una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.**
- 5. Le Autorità di vigilanza di settore, provvedono, secondo le rispettive competenze, all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, fatta salva la competenza del Ministero dell'economia e delle finanze all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo II Capo III del presente decreto, da parte delle persone fisiche di cui al comma 2.*
- 6. La Banca d'Italia provvede, altresì, all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo in caso di inosservanza del regolamento (UE) 2015/847 e delle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 10 dei regolamenti (CE) 1093/2010, 1094/2010 e 1095/2010, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 45, paragrafi 7 e 11 della direttiva.*

Art. 63

(Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III)

- 1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.*
- 2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro.*
- 3. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.*
- 4. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.*
- 5. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.*
- 6. Per le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo, che riguardano importi superiori a duecentocinquanta mila euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.*
- 7. Per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, che riguardino importi superiori a 50.000 euro, la sanzione minima e massima è aumentata del 50 per cento.*



Art. 64

(Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco)

- 1. Ai distributori e agli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali i concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco, ivi compresi quelli operanti sul territorio nazionale per conto di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario, che non eseguono gli adempimenti cui sono tenuti ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a 10.000 euro.*
- 2. Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto, da parte dei distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali i concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco e ne accerta e contesta le relative violazioni*
- 3. Il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1 è notificato, a cura della Guardia di Finanza, anche al concessionario, per conto del quale il distributore o l'esercente opera, affinché adottati ogni iniziativa utile a prevenirne la reiterazione.*
- 4. Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi precedenti sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali. In tali ipotesi, il concessionario è tenuto, in solido con il distributore o esercente contrattualizzato, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata.*
- 5. La Guardia di Finanza, qualora, nell'esercizio dei poteri di controllo conferiti ai sensi del presente decreto, accerti e contesti una grave violazione delle disposizioni di cui al presente decreto a carico dei distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali il concessionario si avvale per l'offerta di servizi di gioco, e riscontri la sussistenza, a carico dei medesimi soggetti, di due provvedimenti sanzionatori adottati nel corso dell'ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio dell'attività medesima. Il provvedimento di sospensione è adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e notificato all'interessato. Il provvedimento di sospensione è notificato, negli stessi termini, oltre che all'interessato, anche al concessionario per conto del quale opera il distributore o esercente contrattualizzato, ai fini dell'adozione di ogni iniziativa utile ad attivare i meccanismi di estinzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera d). Il provvedimento di sospensione è altresì comunicato dalla Guardia di finanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.*
- 6. L'esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l'apposizione del sigillo dell'autorità procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonché il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. L'inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa*



pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.

- 7. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 65, comma 4.*

Art. 65

(Procedimento sanzionatorio)

- 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 2 e dall'articolo 62, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle autorità di vigilanza di settore. Resta ferma la competenza esclusiva del Ministero dell'economia e delle finanze all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, da qualunque persona fisica commessa e di quelle per inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto.*
- 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze adotta i propri decreti sanzionatori, udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Nel caso di concessione di nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria per l'utilizzo, in sede amministrativa, delle informazioni o degli atti relativi ad un procedimento penale, il termine di cui all'articolo 14, comma 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 decorre dalla data di ricezione del nulla osta medesimo.*
- 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle ipotesi in cui, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 62, comma 2, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria per omessa o tardiva segnalazione di operazione sospetta nei confronti di titolari di funzioni di amministrazione direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari, può trasmettere gli atti alle autorità di vigilanza di settore rispettivamente competenti, per le valutazioni relative all'applicabilità, da parte di queste ultime, della sanzione interdittiva ivi prevista.*
- 4. Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui agli articoli 44, 49, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12, 50, 51 comma 1 e 64 del presente decreto è svolto dagli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, già individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2011. La Commissione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114 formula pareri di massima, per categorie di violazioni, utilizzate dalle Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti per la decretazione.*
- 5. I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente articolo, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario. Ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 4, è competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 152-bis del codice di procedura civile e le spese liquidate, in favore dell'amministrazione, affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale dipendente.*
- 6. Le somme riscosse dal Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di sanzioni amministrative, sono ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168. I crediti vantati dal Ministero dell'economia e delle finanze rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del presente decreto sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili del*



- debitore.
7. *Le autorità di vigilanza di settore, con proprio regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, adottano ovvero integrano proprie disposizioni atte a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio, in forma scritta e orale, con l'autorità procedente nonché, relativamente alle sanzioni da esse comminate, disposizioni attuative aventi ad oggetto, tra l'altro, la determinazione della definizione di fatturato utile per la quantificazione della sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalità di pubblicazione delle sanzioni.*
 8. *Gli organismi di cui agli articoli 112-bis e 128-undecies TUB attivano i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto, sanzionate dalle autorità competenti, nell'esercizio delle proprie attribuzioni. Il procedimento di cancellazione è altresì attivato dall'organismo di cui all'articolo 113, comma 4 TUB e di cui all'articolo 13, comma 38 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ovvero dalla Banca d'Italia e dall'IVASS, fino all'istituzione dei medesimi organismi.*
 9. *Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell'articolo 51 il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell'articolo 51, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.*
 10. *In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 58 del presente decreto, la responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n.*



689 sussiste anche quando l'autore della violazione non è univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima.

11. Ai procedimenti sanzionatori rientranti nelle attribuzioni delle autorità di vigilanza di settore, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 145 TUB, agli articoli 18 bis e 195 TUF, al Titolo XVIII, Capo VII CAP e alle relative disposizioni attuative. Le previsioni di cui all'articolo 145 TUB e le relative disposizioni attuative si applicano altresì al procedimento con cui la Banca d'Italia provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 56 e 57, nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e). Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 62, non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 66

(Misure ulteriori)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 62, in caso di violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze informa le competenti amministrazioni interessate e gli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'adozione, ai sensi degli articoli 9 e 11, di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle. Le medesime violazioni costituiscono presupposto per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti di settore. In tali ipotesi l'interdizione dallo svolgimento della funzione, dell'attività o dell'incarico non può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni.
2. Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di conservazione, di segnalazione di operazione sospetta e di controlli interni, il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza. La pubblicazione per estratto reca indicazione delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati, delle sanzioni rispettivamente applicate nonché, nel caso in cui sia adita l'autorità giudiziaria, dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa. Le informazioni pubblicate restano sul sito web per un periodo di cinque anni.
3. Ferma la discrezionalità dell'autorità procedente in ordine alla valutazione della proporzionalità della misura rispetto alla violazione sanzionata, non si dà luogo alla pubblicazione nel caso in cui essa possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine in corso. Qualora detti impedimenti abbiano carattere temporaneo, la pubblicazione può essere differita al momento in cui essi siano venuti meno.
4. Le sanzioni amministrative applicate dalle autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 62, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse sono comunicate all'ABE, all'AEAP e all'AESFEM dall'autorità di vigilanza di settore che ne è membro.



Art. 67

(Criteri per l'applicazione delle sanzioni)

1. *Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica:*
 - a) *la gravità e durata della violazione;*
 - b) *il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;*
 - c) *la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;*
 - d) *l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;*
 - e) *l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;*
 - f) *il livello di cooperazione con le autorità competenti prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile;*
 - g) *le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.*
2. *A fronte di violazioni ritenute di minore gravità in applicazione dei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Ministero dell'economia e delle finanze, può essere ridotta fino a un terzo.*
3. *Sono fatti salvi gli effetti di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 21 novembre 1981, n. 689 per ciò che attiene al concorso formale, alla continuazione e alla reiterazione delle violazioni.*

Articolo 68

(Applicazione della sanzione in misura ridotta)

1. *Prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta.*
2. *La riduzione ammessa è pari a un terzo dell'entità della sanzione irrogata. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.*
3. *Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza da parte dell'interessato, notifica al richiedente il provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza, indicando l'entità dell'importo dovuto e le modalità attraverso cui effettuare il pagamento.*
4. *Il pagamento in misura ridotta è effettuato entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di cui al comma 3. Fino a tale data, restano sospesi i termini per l'impugnazione del decreto sanzionatorio innanzi all'autorità giudiziaria. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di pagamento indicati obbliga il destinatario del decreto*



sanzionatorio al pagamento per intero della sanzione originariamente irrogata dall'amministrazione.

- 5. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a tutti i decreti sanzionatori, già notificati agli interessati, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.*

Articolo 69

(Successione di leggi nel tempo)

- 1. Nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore del presente decreto non costituisce più illecito. Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta.*
- 2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, prorogabile di ulteriore sei mesi, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Il predetto termine è prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere audito nel corso del procedimento. In ogni caso, il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione.*
- 3. Per i procedimenti di cui al comma 2, pendenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine biennale, ove non ancora maturato, è prorogato di ulteriori dodici mesi.*

Articolo 6

(Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109)

- 1.** Al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 1
(Definizioni)



1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «congelamento di fondi»: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;*
- b) «congelamento di risorse economiche»: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;*
- c) «finanziamento del terrorismo»: qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette;*
- d) «finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa»: la fornitura o la raccolta di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata e strumentale, direttamente o indirettamente, a sostenere o favorire tutte quelle attività legate all'ideazione o alla realizzazione di programmi volti a sviluppare strumenti bellici di natura nucleare o chimica o batteriologica;*
- e) «fondi»: le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, possedute anche per interposta persona fisica o giuridica, compresi a titolo meramente esemplificativo:
 - 1. i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;*
 - 2. i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;*
 - 3. i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;*
 - 4. gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;*
 - 5. il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;*
 - 6. le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;*
 - 7. i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;*
 - 8. tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;*
 - 9. le polizze assicurative concernenti i rami vita di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;**
- f) «legge antiriciclaggio»: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;*
- g) «regolamenti comunitari»: i regolamenti (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, e n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, e successive modificazioni, ed i regolamenti*



emanati ai sensi degli articoli 75 e 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adottati al fine di prevenire, contrastare e reprimere il fenomeno del terrorismo internazionale, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU;

- h) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi;*
- i) «soggetti designati»: le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale;*
 - l) «UIF»: l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia.»;*

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

(Finalità e ambito di applicazione)

- 1. Il presente decreto detta misure per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche per il contrasto del finanziamento del terrorismo, del finanziamento della proliferazione e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale disposte in base alle risoluzioni delle Nazioni unite, alle deliberazioni dell'Unione europea e a livello nazionale dal Ministro dell'economia e delle finanze .*
- 2. Il presente decreto non si applica alle sanzioni di natura commerciale nei confronti di Paesi terzi, incluso l'embargo di armi.»;*

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

(Comitato di sicurezza finanziaria)

- 1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo, al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite, dall'Unione europea e a livello nazionale, è istituito, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito denominato: «Comitato».*
- 2. Il Comitato è composto da 15 membri e dai rispettivi supplenti ed è presieduto dal Direttore generale del tesoro.*



3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dello sviluppo economico, dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, dall'Unità di informazione finanziaria. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un dirigente o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, un dirigente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e un sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
4. In caso di assenza del Direttore generale del tesoro, il Comitato è presieduto dal dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 del presente articolo. Nei casi di assenza degli altri membri, sono ammessi a partecipare al Comitato i rispettivi supplenti.
5. Il presidente del Comitato invita a partecipare alle riunioni del Comitato medesimo, rappresentanti di altri enti o istituzioni, inclusi rappresentanti dei servizi per la informazione e la sicurezza secondo le materie all'ordine del giorno e, ove sia necessario per acquisire pareri ed elementi informativi, rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali e delle associazioni private di categoria. I soggetti di cui al presente comma partecipano al Comitato senza diritto di voto.
6. Il Comitato adotta ogni atto necessario per la corretta e tempestiva attuazione delle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite, dall'Unione europea e dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi della vigente normativa.
7. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato medesimo. Per le finalità di cui al presente decreto il Comitato può richiedere accertamenti agli enti in esso rappresentati, tenuto conto delle rispettive attribuzioni e, con propria delibera, può altresì individuare ulteriori dati ed informazioni che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettergli. Il Comitato chiede, altresì, all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attività dalla stessa svolta ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto.
8. Il Comitato è legittimato a richiedere all'autorità giudiziaria ogni informazione ritenuta utile al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto. L'autorità giudiziaria trasmette al Comitato le predette informazioni.
9. Il presidente del Comitato trasmette dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per la informazione e la sicurezza, anche ai fini dell'attività di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
10. Le informazioni in possesso del Comitato sono coperte da segreto d'ufficio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), e dell'articolo 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.



11. *Il Comitato può stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche in deroga al segreto d'ufficio.*
 12. *Il funzionamento e l'attività del Comitato sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato. Con lo stesso decreto sono disciplinati le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilità del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera a), e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi innanzi al Comitato è di centoventi giorni.*
 13. *Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità, o rimborso spese.”;*
- d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

(Misure per dare diretta attuazione alle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e nei confronti dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale)

1. *Al fine di dare esecuzione alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea e fatte salve le iniziative assunte dall'autorità giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dispone, con proprio decreto, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato. Con il medesimo decreto sono individuate, sulla base delle disposizioni contenute nelle risoluzioni, le esenzioni dal congelamento.*
 2. *Il decreto di cui al presente articolo, salva diversa indicazione in esso espressamente contenuta, ha durata semestrale ed è rinnovabile nelle medesime forme e modalità. In ogni caso, il decreto cessa di avere efficacia al momento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle deliberazioni di cui al comma 1.” ;*
- e) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti articoli:

“Art. 4-bis.

(Liste nazionali)



1. *Fatte salve le specifiche misure restrittive disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea nonché le iniziative assunte dall'autorità giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato, dispone con proprio decreto, per un periodo di sei mesi, rinnovabili nelle stesse forme fino a quando ne permangano le condizioni, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità che pongono in essere o tentano di porre in essere una o più delle condotte con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, una o più condotte volte al finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa ovvero una o più condotte che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.*
2. *Quando la richiesta di congelamento è indirizzata alle Autorità italiane da uno Stato terzo ai sensi della Risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, il Comitato dà notizia allo Stato terzo degli esiti della richiesta e dell'eventuale adozione di misure di congelamento adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.*

Art. 4-ter.

(Proposte di designazione di individui o entità alle Nazioni Unite e all'Unione Europea)

1. *Il Comitato può formulare alle competenti autorità internazionali delle Nazioni unite e dell'Unione europea, proposte di designazione di individui o entità da inserire nelle relative liste, sulla base delle informazioni fornite da autorità internazionali e Stati esteri, ovvero altrimenti acquisite.*
2. *Al fine di assicurare il coordinamento internazionale, il Comitato può altresì condividere la proposta di designazione con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi.*
3. *Il Comitato trasmette la proposta motivata di inserimento dei soggetti nelle liste di cui al comma 1, per il tramite del Ministero degli affari esteri, ai competenti organismi delle Nazioni unite o dell'Unione europea.*
4. *Nei casi di cui al presente articolo, il Comitato riceve, tramite il Ministero degli affari esteri, comunicazione della decisione di inserimento nelle liste internazionali e comunitarie delle entità e degli individui cittadini o residenti in Italia e ne dà loro comunicazione secondo quanto disposto dall'articolo 4-quater del presente decreto.*

Art. 4-quater

(Procedimento di designazione)

1. *Il Comitato, al fine della presentazione della proposta di inserimento dei soggetti nelle liste di cui agli articolo 4-bis e 4-ter, tiene conto:*
 - a) *dell'esistenza di elementi di fatto che indichino una partecipazione attiva, o di supporto, di individui o entità ad attività terroristiche;*
 - b) *dell'esistenza di un procedimento penale o di provvedimenti di natura giurisdizionale a carico del designando;*



- c) *della idoneità degli elementi informativi raccolti ad assicurare, secondo criteri di ragionevolezza, la corretta identificazione dei soggetti indicati, al fine di evitare il possibile coinvolgimento di soggetti diversi con generalità identiche o simili;*
 - d) *di eventuali relazioni tra i soggetti di cui si propone il congelamento ed individui o entità già inseriti nelle liste;*
 - e) *dell'adozione, nei confronti dello stesso soggetto, di altre misure sanzionatorie previste in ottemperanza alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni unite, ed alle posizioni comuni dell'Unione europea di cui alle premesse del presente regolamento, per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;*
 - f) *di ogni informazione rilevante in suo possesso.*
2. *Per le finalità di cui al presente articolo, le forze di polizia, trasmettono proposta motivata di segnalazione di soggetti al Comitato, con l'indicazione:*
- a) *dei fatti accertati ed i riscontri emersi nell'attività di indagine;*
 - b) *del ruolo, dei capi di imputazione e dell'impianto probatorio a carico di ciascun indagato;*
 - c) *delle fonti e tecniche di finanziamento dell'attività terroristica;*
 - d) *degli elementi utili per la corretta identificazione dei soggetti segnalati;*
 - e) *di ogni altro elemento indiziario o probatorio che ritengano opportuno.*
3. *Alla proposta di cui al comma 2 sono allegati copia degli eventuali provvedimenti giurisdizionali, una nota informativa, anche in lingua inglese, corredata, nei casi di cui all'articolo 4-ter, dagli ulteriori documenti richiesti dalle procedure internazionali di designazione. Alla proposta sono, altresì, allegate le schede dei soggetti di cui si chiede l'inserimento nelle liste di cui al presente decreto, contenenti:*
- a) *le generalità;*
 - b) *i rapporti di parentela;*
 - c) *il luogo di residenza e di domicilio;*
 - d) *i precedenti penali e di polizia.*
4. *Il Comitato può richiedere alla Guardia di finanza l'acquisizione dei precedenti fiscali e lo sviluppo degli accertamenti riguardanti la posizione economica, finanziaria e patrimoniale dei soggetti in via di designazione.*

Art. 4-quinquies

(Notifica di avvenuta iscrizione nelle liste e aggiornamenti)

1. *Il Comitato, avvalendosi del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza notifica agli interessati, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e di cui agli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive integrazioni e modificazioni, l'avvenuto inserimento dei nominativi nelle liste di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter, rendendo noti i seguenti elementi:*
 - a) *la parte pubblica dei motivi che sono a fondamento della decisione di inserimento;*
 - b) *le misure di congelamento loro imposte;*
 - c) *gli effetti delle misure di congelamento e le sanzioni per la loro inosservanza;*



- d) i casi in cui è possibile chiedere la cancellazione dalle liste;
 - e) l'autorità, nazionale ed internazionale, competente a ricevere la richiesta di cancellazione;
 - f) i presupposti e le modalità per richiedere l'autorizzazione in deroga;
 - g) le autorità, nazionali, comunitarie ed internazionali, competenti a ricevere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati.
2. La Segreteria del Comitato comunica a tutte le Amministrazioni rappresentate in seno al Comitato medesimo l'avvenuto inserimento nelle liste del nominativo di individui o entità.
 3. L'UIF cura la diffusione dell'inserimento nelle liste dei soggetti sia presso gli intermediari bancari e finanziari sia presso i collegi e gli ordini professionali.

Sarebbe opportuno che le liste fossero pubblicate sul sito della UIF, al fine di renderle facilmente disponibili ai soggetti obbligati per i propri controlli.

4. Al fine di assicurare l'aggiornamento delle informazioni e verificare la permanenza delle condizioni che hanno determinato l'inserimento nelle liste, il Comitato riesamina periodicamente la posizione dei soggetti inseriti nelle liste internazionali, comunitarie e nazionali, sulla base di quanto stabilito dagli organismi internazionali, dall'Unione europea e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4-sexies

(Procedura di cancellazione dalle liste)

1. Nei casi di cui agli articoli 4 e 4-ter il Comitato, di propria iniziativa o su richiesta motivata del soggetto interessato ovvero nell'ambito delle procedure internazionali e comunitarie, formula al Comitato sanzioni presso le Nazioni unite e al Consiglio dell'Unione europea proposte di cancellazione dalle liste internazionali e comunitarie di individui o entità, per il tramite del Ministero degli affari esteri.
2. Nei casi di cancellazione dalle liste di cui all'articolo 4-ter, prima di presentare la proposta, il Comitato ne dà comunicazione, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato designante.
3. Nei casi di cui all'articolo 4-bis, il Comitato, di propria iniziativa o su richiesta motivata del soggetto interessato formula al Ministro dell'economia e delle finanze, proposte di cancellazione dalle liste nazionali di individui ed entità.
4. Al fine della presentazione delle proposte di cancellazione di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, il Comitato tiene conto dell'esito dell'eventuale procedimento penale e di ogni altro elemento rilevante che indichi l'assenza di un coinvolgimento attuale in qualsiasi attività che abbia finalità di terrorismo.
5. Il Comitato, avvalendosi del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza notifica agli interessati, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e di cui agli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive integrazioni e modificazioni, la cancellazione dei nominativi dalle liste di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter. In caso di cancellazione dalle liste, il Comitato si avvale del Nucleo speciale di polizia



valutaria della Guardia di finanza al fine di informare l'Agenzia del demanio per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 12, del presente decreto.

6. La UIF cura la diffusione della cancellazione dalle liste dei soggetti sia presso gli intermediari sia presso i collegi e gli ordini professionali.

Art. 4-septies

(Procedure di esenzione dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche)

1. Il Comitato, tenuto conto delle modalità e delle necessità specificamente individuate dalla normativa europea ed internazionale di riferimento, individua le modalità operative di autorizzazione all'esenzione. Il Comitato indica altresì la documentazione che l'interessato è tenuto a produrre a corredo dell'istanza di esenzione.
2. Il Comitato, avvalendosi del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza notifica agli interessati, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e di cui agli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive integrazioni e modificazioni, l'esenzione disposta ai sensi del presente articolo.
3. In caso di esenzione, il Comitato si avvale del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza al fine di informare l'Agenzia del demanio per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 12 del presente decreto.
4. La UIF cura la diffusione del provvedimento di esenzione sia presso gli intermediari sia presso i collegi e gli ordini professionali.”;

f) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

(Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche)

1. I fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.
2. Le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12.
3. Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2.
4. E' vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio.
5. E' vietata la partecipazione consapevole e deliberata ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento.
6. Il congelamento è efficace dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari ovvero dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui agli articoli 4 e 4 bis.
7. Il congelamento non pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca,



adottati nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, aventi ad oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche.

8. *Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche o l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari ritenuti in buona fede conformi al presente decreto non comportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, il gruppo o l'entità che lo applica, ne' per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che il congelamento è stato determinato da negligenza.”;*
- g) all'articolo 6, la numerazione e la rubricazione “6. *Adempimenti a carico delle Amministrazioni che curano la tenuta dei pubblici registri*” sono sostituite dalle seguenti: “Art. 6
(Adempimenti a carico delle Amministrazioni che curano la tenuta dei pubblici registri)”;
- h) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

(Obblighi di comunicazione)

- 1. I soggetti obbligati ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni comunicano alla UIF, le misure applicate ai sensi del presente decreto, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche. La comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, delle decisioni degli organismi internazionali e dell'Unione Europea di cui all'articolo 4 ter e dei decreti di cui all'articolo 4 e 4-bis ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche.*
- 2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano tempestivamente alla UIF i dati relativi a operazioni o rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibili ai soggetti designati ovvero a quelli in via di designazione, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato.*
- 3. Limitatamente alle misure aventi ad oggetto risorse economiche, le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate anche al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.”;*

- i) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

(Unità di informazione finanziaria per l'Italia)

- 1. Le attribuzioni della UIF, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. La UIF cura il controllo dell'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea ovvero dagli organismi internazionali, nei casi di cui all'art. 4 e 4 ter, ovvero con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi di cui all'articolo 4-bis.*
- 2. La UIF cura la raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi ed alle risorse economiche sottoposti a congelamento nonché la circolazione*



delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche, previa acquisizione delle informazioni da parte degli organismi internazionali, anche per il tramite del Ministero degli affari esteri.”;

l) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Art. 11

(Nucleo speciale di polizia valutaria)

1. *Le attribuzioni del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione e per l'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea, ovvero dagli organismi internazionali, nei casi di cui all'art. 4 e 4 ter, ovvero con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi di cui all'articolo 4-bis.*
 2. *Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza provvede a redigere, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7, una relazione dettagliata sulla tipologia, situazione giuridica, consistenza patrimoniale e sullo stato di utilizzazione dei beni nonché sull'esistenza di contratti in corso, anche se non registrati o non trascritti. La relazione è trasmessa al Comitato, all'Agenzia del demanio e alla UIF. Il Comitato, valutata la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina internazionale, comunitaria e nazionale, autorizza la Guardia di finanza a compiere ogni attività necessaria ad assicurare la piena e tempestiva attuazione delle misure di congelamento. Nel caso di sussistenza di beni immobili, mobili registrati, società o imprese, il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza provvede a trasmettere un estratto della relazione e del provvedimento del Comitato ai competenti uffici, ai fini della trascrizione del congelamento nei pubblici registri.*
 3. *Il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza dà comunicazione ai soggetti designati, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e dagli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive integrazioni e modificazioni, dell'avvenuto congelamento delle risorse economiche e della loro successiva assunzione da parte dell'Agenzia del demanio, specificando altresì il divieto di disporre degli stessi e le sanzioni che saranno irrogate in caso di violazione.*
 4. *Fatte salve le disposizioni del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, la Guardia di finanza, nell'espletamento degli accertamenti di cui all'articolo 3, comma 7, e per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, si avvalgono delle facoltà e dei poteri di cui al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, nonché di quelli previsti dalla normativa valutaria, richiamati nella legge antiriciclaggio.*
 5. *Per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto il Nucleo speciale polizia valutaria può delegare gli altri reparti della Guardia di finanza.”;*
- m) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

“Art. 12

(Compiti dell'Agenzia del Demanio)



1. *Ferme restando le disposizioni di cui ai decreti legislativi 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'Agazia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento. Se, nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, sono adottati provvedimenti di sequestro o confisca, aventi ad oggetto le medesime risorse economiche, alla gestione provvede l'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca. Resta salva la competenza dell'Agazia del demanio nei casi in cui la confisca, disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ovvero ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, diviene definitiva. Resta altresì salva la competenza dell'Agazia del demanio nei casi in cui, in costanza di congelamento, gli atti di sequestro o confisca siano revocati.*
2. *L'Agazia del demanio, sulla base degli elementi di fatto e di diritto risultanti dalla relazione trasmessa dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e sulla base di ogni altra informazione disponibile, provvede in via diretta, ovvero mediante la nomina di un custode o di un amministratore, allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. A tale fine può compiere, direttamente ovvero tramite l'amministratore, tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il parere favorevole del Comitato.*
3. *L'Agazia del demanio nomina e revoca i custodi e gli amministratori. Gli amministratori sono scelti di norma tra funzionari, di comprovata capacità tecnica, appartenenti a pubbliche amministrazioni nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in caso di aziende o imprese, anche tra eserciti la professione di avvocato e dottore commercialista. In ogni caso non possono essere nominati amministratori di aziende o imprese sottoposte a congelamento il coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti designati.*
4. *L'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale e provvede all'espletamento dell'incarico secondo le direttive dell'Agazia del demanio. Egli fornisce i rendiconti ed il conto finale della sua attività ed esprime, se richiesto, la propria valutazione in ordine alla possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività produttiva.*
5. *L'amministratore e il custode operano sotto il diretto controllo dell'Agazia del demanio.*
6. *Alla copertura dei rischi connessi all'incarico svolto dall'amministratore, dal custode e dal personale dell'Agazia del demanio si provvede mediante stipula di polizza di assicurazione.*
7. *Nel caso di congelamento di aziende che comportino l'esercizio di attività di impresa, il Comitato esprime parere vincolante in ordine alla prosecuzione della relativa attività, autorizzando l'apertura di appositi conti correnti intestati alla procedura. Il Comitato esprime analogo parere anche nel caso di beni immobili per i quali si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria.*
8. *Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'Agazia del demanio o dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo. Se dalla gestione dei beni sottoposti a congelamento non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese, alle stesse si provvede mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui all'articolo 15, con diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento,*



da esercitarsi anche con le modalità di cui all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

- 9. Il compenso dell'amministratore è stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Il compenso del custode è stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Le somme per il pagamento dei suddetti compensi sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per il pagamento delle anzidette spese l'Agenzia del demanio provvede secondo le modalità previste al comma 8, senza diritto a recupero.*
- 10. Le liquidazioni di cui al comma 9 sono effettuate prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione o della custodia e per gli altri giustificati motivi, l'Agenzia del demanio concede, su richiesta dell'amministratore o del custode e sentito il Comitato, acconti sul compenso finale.*
- 11. L'Agenzia del demanio trasmette ogni tre mesi al Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute.*
- 12. In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza di darne comunicazione all'avente diritto con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e dagli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive integrazioni e modificazioni. Con la medesima comunicazione, l'avente diritto è altresì invitato a prendere in consegna i beni entro centottanta giorni ed è informato di quanto disposto dai successivi commi 13 e 14. Il Comitato chiede inoltre al suddetto Nucleo speciale di informare l'Agenzia del demanio, la quale provvede alla restituzione delle risorse economiche, con l'ausilio del Nucleo speciale polizia valutaria ove la medesima Agenzia ne faccia richiesta. Nel caso di beni immobili, mobili registrati, società o imprese, analoga comunicazione è trasmessa ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri della cancellazione del congelamento.*
- 13. Dalla cessazione delle misure di congelamento e fino alla consegna, l'Agenzia del demanio provvede alla gestione delle risorse economiche:
 - a) con le modalità di cui ai commi 8 e 9, fino alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12;*
 - b) con oneri a carico dell'avente diritto, successivamente alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12.**
- 14. Se nei diciotto mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 12 l'avente diritto non si presenta a ricevere la consegna delle risorse economiche di cui è stata disposta la restituzione, l'Agenzia del demanio provvede alla vendita delle stesse. Per i beni mobili e mobili registrati si osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.*
- 15. I beni immobili e i beni costituiti in azienda ovvero in società, decorso il suddetto termine di diciotto mesi dalla comunicazione di cui al comma 12, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e gestiti, prioritariamente per finalità sociali, secondo le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.*
- 16. Il provvedimento che dispone la vendita o l'acquisizione e' comunicato all'avente diritto ed e'*



trasmesso, per estratto, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri. Le somme ricavate dalla vendita sono depositate dall'Agenzia del demanio su un conto corrente vincolato. Decorsi tre mesi dalla vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute all'erario.

17. Se le cose non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio, previa comunicazione all'avente diritto, l'Agenzia del demanio provvede alla vendita in ogni momento.

18. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo quanto disposto all'articolo 15.”;

n) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente articolo:

“Art. 12 bis

(Gestione dei beni non finanziari oggetto di collegamento)

1. In materia di custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento, il Comitato può individuare, in relazione alla situazione di fatto, le modalità operative più idonee per attuare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, il congelamento delle risorse economiche ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto.”;

o) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Art. 13

(Disposizioni sanzionatorie)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro ad 500.000 euro.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro ad 25.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 500.000 euro qualsiasi violazione delle disposizioni restrittive previste dai regolamenti comunitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del presente decreto, nonché qualsiasi violazione degli obblighi di notifica o di richiesta di autorizzazione all'Autorità competente di

ciascun Stato membro. In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, la responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 sussiste anche quando l'autore della violazione non è univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima.”;

p) dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti articoli:

“Art. 13-bis

(Misure ulteriori)

1. Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 13,] Il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero delle autorità



di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle le modalità attuative di rispettiva pertinenza. La pubblicazione per estratto reca indicazione delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati, delle sanzioni rispettivamente applicate nonché, nel caso in cui sia adita l'autorità giudiziaria, dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa. Le informazioni pubblicate restano sul sito web per un periodo di cinque anni.

2. *Ferma la discrezionalità dell'amministrazione procedente in ordine alla valutazione della proporzionalità della misura rispetto alla violazione sanzionata, non si dà luogo alla pubblicazione nel caso in cui essa possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine in corso. Qualora detti impedimenti abbiano carattere temporaneo, la pubblicazione può essere differita al momento in cui essi siano venuti meno.*

Art. 13-ter

(Criteri per l'applicazione delle sanzioni)

1. *Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni accessorie previste nel presente titolo il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare:*
 - a) *il valore dell'operazione effettuata in violazione delle disposizioni indicate dall'articolo 13 del presente decreto;*
 - b) *la gravità e durata della violazione;*
 - c) *il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;*
 - d) *la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;*
 - e) *l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;*
 - f) *l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;*
 - g) *il livello di cooperazione con le autorità competenti prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile;*
 - h) *le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.*
2. *Le sanzioni di cui all'articolo 13 possono essere ridotte fino ad un terzo se il soggetto sanzionato collabora attivamente con le competenti autorità nel corso dell'accertamento.*
3. *Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 13, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto obbligato, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste sono triplicate nel minimo e massimo edittali.*
4. *Chi, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni indicate dall'articolo 13, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.*

Art. 13-quater

(Procedimento sanzionatorio)



1. *Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni ed istituzioni interessate, la UIF, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni, anche sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e di cui al presente decreto, accertano e contestano le violazioni delle disposizioni indicate dall'articolo 13 del presente decreto.*
2. *La violazione è contestata immediatamente al trasgressore ed al soggetto obbligato in solido al pagamento della sanzione pecuniaria. Quando la contestazione immediata non è possibile, il verbale di contestazione è notificato secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione.*
3. *L'atto di contestazione di cui al comma 2 è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.*
4. *Alle violazioni delle disposizioni indicate dall'articolo 13 non è applicabile il pagamento in misura ridotta, previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.*
5. *Gli interessati possono presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell'economia e delle finanze nonché chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.*
6. *Il Ministero dell'economia e delle finanze determina, con decreto motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, precisandone modalità e termini secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.*
7. *Il decreto di cui al comma 6 è adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel termine perentorio di due anni dalla data in cui riceve i verbali di contestazione.*
8. *L'Amministrazione ha facoltà di chiedere valutazioni tecniche di organi o enti competenti, che provvedono entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.*
9. *In caso di richiesta di audizione, ai sensi del comma 5, o in caso di richiesta di valutazioni tecniche, di cui al comma 8, il termine di cui al comma 7 è prorogato di sessanta giorni. La mancata emanazione del decreto nel termine indicato al comma 7 comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni contestate.*
10. *I provvedimenti di sequestro eventualmente adottati perdono efficacia nel caso in cui il decreto di cui al comma 6 non sia emanato nel termine di un anno dalla data di ricevimento dei verbali di contestazione.*
11. *Il Ministero informa il Comitato dei provvedimenti sanzionatori emessi ai sensi del presente articolo.*



12. Il Ministero notifica agli interessati il decreto di cui al precedente comma secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e dagli artt. 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive integrazioni e modificazioni.

13. Ai procedimenti sanzionatori di cui ai commi precedenti si applicano, salvo che non sia diversamente previsto e in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981.”;

q) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“Art. 14
(Strumenti di tutela)



1. *I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente decreto, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario. E' competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 152-bis del codice di procedura civile e, le spese liquidate, in favore dell'amministrazione, affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale.*
 2. *Qualora nel corso dell'esame del ricorso si evidenzi che la decisione dello stesso dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto dell'indagine o il segreto di Stato, il procedimento è sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati all'Autorità giurisdizionale. Qualora la sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, l'Autorità giurisdizionale può fissare un termine entro il quale il Comitato è tenuto a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, l'Autorità giurisdizionale decide allo stato degli atti.”;*
- r) all'articolo 15, la numerazione e la rubricazione “15. Copertura Finanziaria” sono sostituite dalle seguenti: “Art. 15 (Copertura Finanziaria)”;
- s) all'articolo 16, la numerazione e la rubricazione “16. Disposizioni transitorie e finali” sono sostituite dalle seguenti: “Art. 16 (Disposizioni transitorie e finali)”.

Articolo 7

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 1, comma 1, lettera d) le parole “definite dall'articolo 1, comma 1, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti “dall'articolo 1, comma 1, lettera c)”;
 - b) all'articolo 1, comma 1, lettera e) le parole “definite dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231” sono sostituite dalle seguenti: “definite dall'articolo 2, commi 4 e 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231 e successive integrazioni e modificazioni”;
 - c) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: “di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231” sono inserite le seguenti: “e successive integrazioni e modificazioni”;
 - d) all'articolo 3, comma 5, dopo le parole “dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231” le parole “e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “e successive integrazioni e modificazioni”;
 - e) all'articolo 5, comma 4, le parole “ Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, commi 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231” sono sostituite dalle seguenti: “Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive integrazioni e modificazioni in materia di collaborazione e scambio di informazioni e cooperazione internazionale”;
 - f) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9. (Sanzioni)



1. *La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:*
 - a) *dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 10.000 euro;*
 - b) *dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore è superiore a 10.000 euro.*
 2. *Nel caso in cui la violazione consista nell'aver fornito informazioni inesatte o incomplete e la differenza tra l'importo trasferito e l'importo dichiarato non sia superiore a 30.000 euro, il minimo edittale della sanzione di cui alle precedenti lettere a) e b), è pari al 3 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3. Nei casi di cui al comma 2, ai fini della determinazione dell'entità della sanzione, l'amministrazione procedente terrà conto dell'entità dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, dell'entità dell'importo non dichiarato in termini assoluti e percentuali, nonché delle precedenti violazioni accertate relative alle medesime disposizioni.*
 4. *Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, si applicano l'articolo 23, commi 1 e 3, l'articolo 23-bis e l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.”;*
- g) *all'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente: “La Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 marzo di ogni anno, relazioni analitiche sulle attività rispettivamente svolte per prevenire e accertare le violazioni di cui al presente decreto”;*
- h) *all'articolo 10, al comma 3 le parole: “dall'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive integrazioni e modificazioni”;*
- i) *all'articolo 10, al comma 4 le parole: “dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive integrazioni e modificazioni”.*

Articolo 8 **(Modifiche a disposizioni vigenti)**

1. *All'articolo 2435 del Codice Civile, secondo comma, la parola “nonché” è eliminata e, dopo le parole “sulle azioni medesime”, sono aggiunte le seguenti: “nonché, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela di cui al decreto legislativo 21*



novembre 2007, n. 231 e successive integrazioni e modificazioni, i dati relativi alla propria titolarità effettiva”.

2. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218 e dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, all’articolo 17-bis , dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti commi:

“8-bis. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, tenuti, in forza della presente disposizione, all’iscrizione in una sezione speciale del registro di cui al comma 1.

8-ter. Ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale di cui al comma 8-bis, con decreto dl Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente comma, sono stabilite le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze la propria operatività sul territorio nazionale. La comunicazione costituisce condizione essenziale per l’esercizio legale dell’ attività da parte dei suddetti prestatori. Con il decreto di cui al presente comma sono stabilite forme di cooperazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le forze di polizia, idonee ad interdire l’erogazione dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale da parte dei prestatori che non ottemperino all’obbligo di comunicazione.”.

3. Al decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, all’articolo 3, comma 1, l’espressione “15.000 euro” è sostituita dalla seguente: “10.000 euro”.

4. All’articolo 128-quater del TUB, al comma 6, dopo la parola: “agenti” sono aggiunte le seguenti: “in attività finanziaria”.

5. All’articolo 128-quater del TUB, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica ai soggetti convenzionati e agli agenti comunque denominati di cui all’articolo 1, comma 2, lettera oo) del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modificazioni e integrazioni che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario. Al fine di consentire l’esercizio dei controlli e l’adozione delle misure previste dall’articolo 128-duodecies nonché delle misure dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i predetti istituti designano un punto di contatto centrale, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, capo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

6. All’articolo 128-quater del TUB, dopo il comma 7 è inserito il seguente comma

“7 bis. Per le finalità di cui al comma 7, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario, comunicano tempestivamente all’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies, per l’iscrizione in apposita sezione del registro di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, gli estremi identificativi del punto di contatto di cui all’articolo 1, comma 2, lettera ll) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, per il tramite del quale operano sul territorio nazionale. Il punto di contatto è tenuto a comunicare all’Organismo l’avvio della propria operatività e ogni variazione ad essa attinente. L’Organismo stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione.”.



7. All'articolo 128-*decies*, comma 3 TUB, le parole *“dall'articolo 42, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,”* sono sostituite dalle seguenti *“dall'articolo 43, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,”*.
8. All'articolo 128-*duodecies*, il comma 1-*bis* TUB, è sostituito dal seguente:
“1-bis. In caso di inosservanza, da parte del punto di contatto di cui all'articolo 43, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni degli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali ad esso applicabili, l'Organismo ne da comunicazione all'autorità dello stato d'origine. Qualora la predetta autorità non adotti alcun provvedimento ovvero adotti provvedimenti inadeguati l'Organismo ne da comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze che può interdire l'esercizio dell'attività sul proprio territorio nazionale. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica all'autorità dello Stato d'origine l'adozione dei suddetti provvedimenti”.
9. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, le parole *“ siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.”* sono sostituite con le seguenti *“siano titolari effettivi dell'investimento ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive integrazioni e modificazioni”*.
10. All'articolo 30-*ter* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
“5-bis. Al sistema di prevenzione accedono altresì i soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, non ricompresi tra i soggetti aderenti di cui al comma 5, secondo i termini e le modalità disciplinati in un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.
11. All'articolo, comma 4 del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole *“di cui al Capo III”* sono sostituite dalle seguenti: *“di cui al Titolo I, Capo I”*;
 - b) dopo le parole: *“21 novembre 2007, n. 231”* sono aggiunte le seguenti parole: *“e successive modificazioni e integrazioni”*
12. L'articolo 37 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è abrogato.

Articolo 9 **(Disposizioni finali)**

1. Le disposizioni, contenute in qualsiasi atto o provvedimento normativo, che rinviano o contengono riferimenti a norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili.
2. Le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al gg/mm/ 2017.



3. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, TUB entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto avvia la gestione dei registri e relative sottosezioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le disposizioni relative ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), entrano in vigore all'avvio dell'operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 1, comma 36, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 10 ***(Clausola di invarianza)***

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
3. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare.